





Prima Edizione: dicembre 2014

ISBN: 978-88-99159-09-2

Ogni riproduzione dell'opera è vietata,
salvo espressa autorizzazione da parte dell'editore.

Rapsodia Edizioni

marchio commerciale di **Miriagono Srl**
via Alberto Ascari, 233/b - 00142 Roma

Impaginazione e grafica
Eleonora Lo Nigro
www.tracedicoccinella.com

Foto di copertina
di xxxxx

Finito di stampare nel mese di dicembre 2014,
presso **The Factory S.r.l.**
Via Tiburtina, 912 - 00156 Roma

RapSodia
edizioni





L'INTERVENTO DEL PRESIDENTE

La crescita esponenziale del sistema-calcio, registrata negli ultimi anni, ha rivoluzionato gli schemi, dilatando ogni prospettiva. Ha globalizzato il sistema, superato confini estremi e raggiunto realtà inesplorate. Dall'inizio degli anni '90, dopo l'avvento delle pay tv e il conseguente incremento dei ricavi derivanti dai diritti televisivi, abbiamo assistito a un progressivo e inesorabile processo di cambiamento, acuito dagli effetti legati alla sentenza Bosman, capace di ridisegnare i parametri del mercato. L'aumento degli interessi ha inevitabilmente fatto nascere l'esigenza di affrontare e di valutare nuovi scenari, anche di natura giuridica. La figura dell'avvocato è diventata quindi preminente, nella logica della tutela della posizione di ogni singola componente, in particolare quella dei principali protagonisti del contesto. I calciatori fanno sempre più ricorso ai legali per dirimere casi controversi, relativi a una contrattualistica complessa, che non riguarda solo le prestazioni sportive ma abbraccia tematiche di altra natura, come i diritti d'immagine per iniziative legate alla promozione di prodotti e servizi, sponsorizzazioni di varia entità, senza dimenticare i vincoli e le clausole dettati dai bonus concordati tra le parti. Un labirinto inestricabile di condizioni, eccezioni e cavilli che esaltano la professionalità dell'avvocato. Non solo nel rapporto con la società di appartenenza ma anche nella gestione della propria posizione all'interno della Lega e nella dialettica con le altre strutture riconosciute



dall'ordinamento, nonché con i vari manager. Questa pubblicazione si propone di esaminare il ruolo del legale attraverso il racconto delle esperienze dirette e grazie a un'analisi capillare delle tematiche che ruotano intorno alla professione nel panorama calcistico. Si tratta di un'opera preziosa, che si specchia nelle dinamiche relazionali e assistenziali, cercando di cogliere gli aspetti più importanti. Per rimanere al passo con la costante evoluzione del sistema occorre infatti mettere a disposizione dei clienti un'assistenza sempre più qualificata, che si poggi su solide basi, fatte di conoscenze che tengano conto degli aggiornamenti, delle modifiche regolamentari e del panorama internazionale. È la partita nella partita, perché vincere vuol dire ottenere tutela nel riconoscimento opportuno e trasparente dei propri diritti, senza violare alcuna regola, con il rispetto pedissequo della normativa vigente. Perché sport vuol dire trasparenza, fair play, l'osservanza dei valori etici. Un modello insuperabile di civiltà.

Giovanni Malagò
Presidente CONI

L'esigenza di una sorta di breviario che tratteggi il ruolo dell'avvocato, ruolo sempre più importante e centrale in quello che un tempo veniva definito il "dorato mondo", era da tempo fortemente avvertita.

Roberto Nitto e Giorgio Martina sono stati tempestivi e lungimiranti nel comprenderlo e ora porgono non solo all'attenzione dei Colleghi Avvocati ma di quanti vogliano aggiornare e migliorare la propria professionalità, un testo di assoluta utilità, di approfondimento e di aggiornamento su temi calcistici, non solo giuridici, che sono di stretta attualità. L'obiettivo di Nitto e Martina è di adeguare i loro lettori a quella domanda, oggi fortemente avvertita, di un'assistenza e di una consulenza moderne, nuove, qualificate e professionali, serie e giuridiche.

Il mondo del calcio è oggi più che mai proteso alla ricerca di sicure professionalità che contribuiscano all'uscita dalla dilagante crisi apportando competenza e serietà in tutto ciò che sta al di fuori del prato verde (ambito, questo, sacro e inviolabile essendo riservato all'esclusiva competenza dei "tecnici"). Negli ultimi anni non solo l'immagine professionale del calciatore ha subito una radicale evoluzione ma anche l'impatto con le complicità del business (TV, sponsor, stadi, ecc..) evidenzia come la regolamentazione dei rapporti, e quindi la materia giuridica, stia divenendo elemento di sempre maggior rilievo.

Quando gli interessi economici aumentano, aumenta la necessità di soggetti che siano in grado di regolamentare gli aspetti legali e che abbiano un'approfondita conoscenza del diritto.

Società e calciatori stanno oggi prendendo coscienza delle maggiori pressioni a cui sono sottoposte proprio per lo sviluppo a velocità esponenziale verso il quale sta viaggiando il mondo del calcio. Diventa perciò per tutti un'esigenza garantirsi, per il tramite di una figura professionale idonea, la massima tutela, nella convinzione che ormai nulla può essere lasciato al caso.

Roberto Nitto e Giorgio Martina ne sono consapevoli e anche contribuendo a "far cultura" (scrivere un libro ha sempre una valenza anche culturale) in un mondo che per cultura non brilla, offrono un importante contributo alla formazione e alla crescita dell'avvocato del pallone. Nel pallone, invece, rischiano di andarci quanti ancora si ostinano a non comprendere che preparazione (il cursus studiorum conta, eccome), professionalità e competenza giuridica sono oggi imprescindibili.

Avv. Claudio Pasqualin
Presidente AVVOCATICALCIO

Accostandomi professionalmente al mondo del calciomercato, ed avendone fatto una religione più che una semplice occupazione, è con piacere che introduco questo elaborato cercando di chiarire quanto la figura professionale dell'avvocato nel mondo del calcio abbia assunto un'importanza assolutamente capitale.

È evidente che il mondo del "magheggio", delle conoscenze e dei "favori" che da sempre caratterizzano il mondo del calcio, si vada a sposare con difficoltà con normative e regole che invece scandiscono l'emisfero legale e legislativo. Tuttavia, l'evoluzione del movimento calcistico impone una svolta professionalizzante anche da questo punto di vista, e di conseguenza sono numerose le personalità che sono riuscite a ritagliarsi un ruolo importante se non addirittura fondamentale all'interno dei più importanti meccanismi del flusso economico che gravita in parallelo al mondo del calcio. Il primo aspetto è quello delle società, che da tempo immemore hanno avuto l'intuizione di dotarsi di un avvocato all'interno del proprio entourage, facendone una figura irrinunciabile e spostandola dalla stanza dei bottoni e dall'oscurità di codici e scartoffie alle luci della ribalta mediatiche. Merito di personaggi mitici ed immortali come l'Avvocato Prisco o l'Avvocato Gianni Agnelli a rappresentanza di Inter e Juventus, sino ad arrivare a figure più aderenti al proprio profilo professionale ma non per questo meno importanti come l'avvocato Leandro Cantamessa, autore di un vero e proprio miracolo giuridico ai tempi di Calciopoli. Un'impresa di cui il Milan beneficiò al termine della stagione



conquistandola Champions League ad Atene nel maggio 2007. Al di là del profilo societario, in ogni caso, spicca la svolta legata al calciomercato: ambiente in cui diventa obbligatoria un'infarinatura di materia legale. La figura dell'agente Fifa sta perdendo d'importanza parallelamente alla volontà generale di abolirla dal mondo del calcio: diverse le limitazioni alle quali sono sottoposti, e soprattutto troppi gli aspetti poco chiari del loro *modus operandi*.

La fitta rete di contatti con culture calcistiche ed economiche diverse e ad alcuni tratti addirittura "border line" come quelli presenti in Sudamerica, ma più ancora in Africa o in alcuni paesi dell'Est Europa, hanno imposto una conoscenza radicale della giurisprudenza locale oltre a quella del paese in cui normalmente si opera. L'avvocato, propriamente detto, si trasforma così in intermediario, godendo anche della possibilità di fungere da consulente (non per forza solo legale) per calciatori e, a differenza degli agenti Fifa, anche allenatori.

Il caso più eclatante è quello dell'Avvocato Beppe Bozzo, un professionista che è riuscito a costruirsi praticamente da solo un ruolo inedito di *factotum* all'interno dei meccanismi del mercato. Dalla gestione di Antonio Cassano ha allargato a macchia d'olio la propria rete di assistiti, arrivando poi a rappresentare la maggior parte delle società europee per le operazioni di mercato definite più ad alto rischio.

Innumerevoli le trattative che lo hanno visto come protagonista, in una veste di importanza anche superiore rispetto a quella del diretto interessato al trasferimento.

L'avvocato in questo caso si sveste dalla sacralità dei suoi panni, indossando quelli di attore principale.

Un taglio particolare ed inedito al mondo del calcio, che attraverso la lettura che seguirà avrete modo di sviscerare a tutti gli effetti.

Michele Criscitiello
Sport Journalist
Direttore Tuttomercatoweb





PARTE PRIMA

1.

L'avvocato come intermediario nel settore calcistico

La contrapposizione esistente tra la figura dell'avvocato e quella dell'agente ha spesso determinato una difficile convivenza all'interno del panorama calcistico.

La recente emanazione, da parte del comitato esecutivo FIFA, della riforma del Regolamento Agenti ("Regulations on working with intermediaries", Zurich, 21 marzo 2014), sembrerebbe sgombrare il campo da ogni possibile contesa tra queste due figure professionali.

Infatti, l'organo di governo del mondo del calcio ha deliberato l'introduzione di un nuovo ed onnicomprensivo profilo di operatore calcistico: l'intermediario, unico soggetto legittimato, anche simultaneamente, alla rappresentanza del calciatore e del club nella negoziazione dei contratti.

Peraltro, la FIFA non ha disciplinato puntualmente ogni aspetto dell'attività di intermediazione, ma si è limitata alla fissazione di cd. "standard minimi", demandando poi ad ogni singola Federazione nazionale la regolamentazione di dettaglio. Alla luce di un'analisi approfondita del dato normativo, dunque, si comprende che la creazione di un *tertium genus* quale quello dell'intermediario non ha di fatto chiarito i confini della legittimazione ad agire di avvocati ed agenti ed ha invece determinato uno scenario di crescente confusione e di comune incertezza.

La categoria degli agenti è senza dubbio quella che risente maggiormente di tale smarrimento; la novella legislativa

nulla dice in merito a quali saranno i requisiti necessari per l'abilitazione all'attività e, di fatto, determina una pericolosa *deregulation*, a scapito soprattutto degli operatori fino ad ora più attivi.

L'avvocato, invece, non risulta ridimensionato nel proprio raggio d'azione, in quanto dotato di abilitazione professionale che lo legittima ad assumere incarichi procuratori di assistenza e consulenza in favore di persone fisiche e giuridiche, ivi compresi i calciatori e le società.

Ad ogni modo, la riforma ha indotto entrambi gli attori ad intavolare un proficuo dialogo circa gli scenari futuri e a pianificare una strategia congiunta per tutelare tutti gli operatori di settore, siano essi agenti o avvocati.

In quest'ottica, tale opera si propone quale ulteriore monito per la futura regolamentazione federale, affinché la stessa possa efficacemente riconoscere e garantire l'azione nel settore calcistico unicamente a soggetti in possesso di imprescindibili requisiti di professionalità e competenza.

2.

L'avvocato operante in ambito calcistico: inquadramento normativo

La legittimazione del ruolo dell'avvocato all'interno dell'ordinamento sportivo è innanzitutto riconducibile all'art. 5 del Regolamento Agenti FIGC, il quale statuisce: "1. Ai calciatori ed alle società di calcio è vietato avvalersi dell'opera di una persona priva di Licenza, salvo che si tratti di un avvocato iscritto nel relativo albo professionale, in conformità alla normativa statale e sportiva vigente".

Ulteriore riconoscimento perviene dal Regolamento Agenti FIFA, nel quale, all'art. 4.2 del Titolo II, è previsto che:

"Un avvocato che esercita l'attività professionale, legalmente abilitato in conformità con le norme in vigore nel Paese in cui è domiciliato, può rappresentare un calciatore o una società di calcio nella negoziazione di un contratto di lavoro o di trasferimento".

L'avvocato è, dunque, una figura professionale espressamente riconosciuta dalle norme dell'ordinamento sportivo calcistico, alla quale calciatori e società sportive possono affidare l'attività di assistenza e consulenza al pari degli agenti e dei prossimi congiunti dell'atleta.

Nella sostanza, il calciatore o la società conferiscono all'avvocato un incarico cd. procuratorio per lo svolgimento di attività tipizzate dal Regolamento Agenti, così come previste tanto dalla normativa federale nazionale quanto da quella internazionale della FIFA.

Tale incarico, pertanto, si sostanzia principalmente nella cura degli interessi del calciatore attraverso molteplici attività tipiche, tra le quali: la prestazione di opera di consulenza nelle trattative dirette alla stipula di un contratto di prestazione sportiva e di assistenza nell'attività diretta alla definizione, durata, compenso ed ogni altra pattuizione del contratto stesso; la prestazione di opera di consulenza ed assistenza nelle trattative dirette alla stipula di contratti di sponsorizzazione e di cessione dei diritti di immagine; la prestazione di attività di assistenza legale in materia giuridico-sportiva; ovvero nell'assistenza a società calcistiche sotto svariati profili, quali: la rappresentanza per la negoziazione e la conclusione di contratti con calciatori, agenti e società; la consulenza in materia di premi, indennità di formazione e meccanismo di solidarietà; la consulenza legale in diritto calcistico nazionale ed internazionale; la consulenza legale in materia di marketing, merchandising, diritto degli stadi.

Dottrina e giurisprudenza ritengono in tali ipotesi configurabile un contratto atipico misto con elementi propri del contratto di mandato e di quello di agenzia o di mediazione. Ed invero, il soggetto così incaricato non si limita a curare gli interessi del giocatore o della società ma promuove la conclusione di contratti di prestazione sportiva tra il giocatore e la società.

Il contratto stipulato tra l'avvocato ed il calciatore o la società segue le norme sul mandato di cui agli artt. 1703 e ss. del codice civile, pertanto è ricondotto ad una fattispecie

contrattuale in base alla quale una parte, detta mandatario, si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra, detta mandante.

A tal proposito, occorre soffermarsi inoltre sulla evidente differenza tra la prestazione dell'avvocato e quella dell'intermediario (in precedenza, dell'agente).

Quella dell'intermediario è evidentemente una prestazione orientata al conseguimento di un risultato – che può consistere nella stipula di un contratto ovvero di un accordo di trasferimento – laddove, invece, il contenuto dell'attività svolta dall'avvocato è ben più ampio e può comprendere molteplici aspetti quali la consulenza giuridica in materia calcistica, giuslavoristica, previdenziale, infortunistica, assicurativa, bancaria e via discorrendo.

Si comprende dunque che, in seguito alla stipula del mandato, sorge in capo all'avvocato un'obbligazione cd. "di mezzi" in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a porre in essere tutte le condizioni tecnicamente necessarie per consentire al proprio assistito la realizzazione dello scopo perseguito, ma non a conseguire il risultato stesso.

Da ciò si evince che il contenuto intrinseco di tale prestazione non è – a differenza di quanto avviene per l'intermediario – l'ottenimento di un risultato per l'assistito, bensì il compimento dell'incarico procuratorio nel rispetto dei principi statuiti nel codice civile nonché nel codice deontologico forense.

Occorre quindi fare riferimento in primo luogo al criterio della diligenza esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c. Il comma,

in forza del quale la diligenza da impiegare nello svolgimento dell'opera prestata in favore del cliente deve essere rapportata alla natura dell'attività esercitata; nell'ipotesi dell'avvocato, quella del professionista di preparazione tecnica e di attenzioni medie.

L'art. 2236 c.c. prevede altresì una deroga alle norme generali che disciplinano l'inadempimento, giustificata dalla natura e dal contenuto della prestazione richiesta, allorché questa comporti la soluzione di questioni tecniche di particolare difficoltà, nel qual caso potrà essere ravvisata la responsabilità del professionista solo in caso di dolo o colpa grave.

Gravano inoltre sul professionista oneri informativi i quali, nell'evoluzione normativa, hanno raggiunto crescente incisività ai fini della valutazione della responsabilità.

In particolare l'avvocato, malgrado l'obbligazione assunta sia di mezzi e non di risultato, deve adempiere sia all'atto del conferimento dell'incarico che nel corso dello svolgimento dello stesso anche ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione essendo tenuto a rappresentare al proprio assistito tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato ed in ogni caso produttive di rischio e di effetti dannosi (v. Cass. Sez. II Civ., Sentenza 30 luglio 2004, n. 14597).

Ben si comprende, pertanto, che l'espletamento dell'oggetto del mandato secondo diligenza, lealtà, correttezza, competenza professionale, determina la corretta esecuzione dello stesso ed il conseguente diritto del professionista alla corresponsione del compenso che gli spetta.

Peraltro, essendo l'avvocato un soggetto estraneo all'ordinamento federale, non si applicano a questi le specifiche norme dettate dall'ordinamento sportivo per gli agenti iscritti negli appositi albi.

Piuttosto, la regolamentazione dei rapporti sottoscritti dai calciatori e dalle società sportive con gli avvocati è affidata alla normativa statale.

In particolare, la sottoposizione al codice deontologico forense italiano ed europeo impone all'avvocato l'osservanza di specifici doveri i quali rappresentano idonee garanzie per il corretto svolgimento della professione e per l'adeguata tutela dei soggetti assistiti.

Il Titolo I del Codice deontologico italiano rappresenta senza dubbio l'inderogabile presidio dei principi fondamentali cui la professione forense deve ispirarsi.

I pilastri che sorreggono l'attività dell'avvocato sono molteplici; tra questi, quelli che maggiormente rilevano nell'incarico procuratorio in ambito calcistico sono i doveri di lealtà e correttezza, di fedeltà, di diligenza, di competenza, di aggiornamento professionale.

A ciò si aggiunga quanto previsto dai due principali documenti adottati dal Consiglio degli Ordini Forensi Europei (CCBE), ovvero la Carta dei Principi Fondamentali dell'Avvocato Europeo ed il Codice Deontologico degli Avvocati Europei.

In essi sono racchiusi i principi fondamentali che, pur con minime variazioni nei vari sistemi giuridici, sono comuni a tutti gli avvocati europei. Anche in tale sede risultano

ulteriormente rimarcati principi quali dignità, onorabilità e probità, lealtà verso il cliente, competenza professionale. Tali principi, pertanto, assurgono al rango di valori fondamentali e linee guida per l'intera vita professionale dell'avvocato, il quale aderisce al dettato del codice al punto tale da trasformare il proprio *modus operandi* in un *modus vivendi*.

Da ciò si deduce la duplice rilevanza di tali principi, ove confrontati con quanto disposto dalla normativa federale nazionale ed internazionale.

In primo luogo, si evince che l'acquisizione del titolo di avvocato costituisce di per sé un'abilitazione all'esercizio dell'attività anche in ambito calcistico, in quanto i principali requisiti richiesti dagli organi federali nazionali ed internazionali sono già ampiamente soddisfatti dal possesso dello *status* di avvocato.

D'altro canto, la non assoggettabilità dell'avvocato alla potestà disciplinare dell'ordinamento sportivo non priva la parte assistita delle necessarie garanzie circa il corretto espletamento del mandato, in quanto il legale è soggetto alla potestà disciplinare del proprio Consiglio dell'Ordine e del Consiglio Nazionale Forense, ex art. 2 del Codice deontologico, oltre che alla giurisdizione ordinaria per gli eventuali illeciti commessi.

Si comprende, pertanto, che il calciatore o la società che ricorrono all'assistenza dell'avvocato nella negoziazione e nella stipula di un contratto avente ad oggetto una prestazione sportiva risultano adeguatamente tutelati poiché

quest'ultimo è sottoposto ad uno stringente e capillare sistema di condotta che assicura opportuni *standards* qualitativi di diligenza e correttezza.

3.

Il lungo e tortuoso percorso verso il Regolamento FIFA sugli intermediari

L'approvazione del nuovo regolamento in materia di operazioni con gli intermediari rappresenta probabilmente la più dirompente fra le recenti riforme dell'ordinamento FIFA. Per poter comprendere appieno la portata innovativa e gli interrogativi ancora aperti a seguito di tale modifica, è necessario porre a confronto il precedente sistema normativo con quello delineato dal nuovo regolamento e successivamente procedere con una breve analisi prospettica sugli effetti che questo cambiamento potrebbe comportare. Come noto, gli agenti di calciatori, ovvero gli intermediari, se si vuole utilizzare la nuova terminologia della FIFA, forniscono i loro servizi ai calciatori ed ai clubs al fine di concludere contratti di lavoro ed accordi di trasferimento. La FIFA ha proceduto alla regolamentazione di questa attività già a partire dal 1° gennaio 1996, con l'introduzione del primo regolamento in materia di agenti.

Giova ricordare che le modifiche a tale regolamento sono state numerose ed oggetto di ripetuti interventi legislativi; tuttavia, è solo negli ultimi cinque anni che è stato avviato un processo di consultazione permanente volto a ridisegnare il quadro normativo di riferimento, alla luce di nuove dinamiche in atto, nonché di evidenti questioni irrisolte.

Basti pensare che, secondo indagini svolte dagli stessi organi della FIFA, è emerso un fenomeno allarmante

in base al quale gli agenti, pur coinvolti in negoziazioni e trasferimenti, non risultavano ufficialmente inseriti nelle relative documentazioni, se non in una percentuale piuttosto bassa dei casi, pari al 25-30% dei trasferimenti internazionali.

L'organo di governo del calcio ha dunque compreso che il proprio sistema di monitoraggio degli operatori licenziati presentava evidenti lacune ed ha cercato dapprima di apportare dei correttivi.

Il più importante intervento in tal senso è stato l'introduzione nel 2011 del Transfer Matching System, che obbligava i clubs e le federazioni nazionali a registrare ogni intermediario coinvolto nel trasferimento di un calciatore, così come ogni emolumento corrisposto all'intermediario. Tuttavia, accanto a tale misura non sono state fissate ulteriori regole circa l'agire degli intermediari, lasciando dunque un *gap* normativo difficilmente colmabile, se non attraverso un più pervasivo approfondimento legislativo.

Nel frattempo, le federazioni nazionali hanno affrontato tale parentesi storica con crescente disorientamento e con vedute e reazioni spesso divergenti fra loro.

È emblematico che molte federazioni nazionali – come la FA inglese – hanno deciso di sospendere la concessione di licenze di agente.

Tornando al tavolo di consultazione avviato a partire dal 2009, si rileva che nello stesso sono state coinvolte le federazioni aderenti, le confederazioni, i clubs, la FIFPro e le leghe professionistiche.

Sorprendentemente, però, a tale appello mancavano proprio i soggetti investiti dalla riforma, ovvero gli agenti e gli avvocati operanti nel mondo del calcio.

Obiettivo finale di queste consultazioni era l'elaborazione di un nuovo sistema che fosse più trasparente e più semplice nella sua attuazione e amministrazione. All'inizio del 2013, quindi, è stato istituito un sottocomitato per i clubs per far fronte esclusivamente all'emanazione della riforma del Regolamento Agenti di calciatori.

In quello stesso anno, il Comitato ha presentato un progetto per il Congresso FIFA 2013 sulla base delle tre linee guida seguenti:

- 1) Il sistema di licenze allora vigente doveva essere abbandonato;
- 2) Una serie di requisiti e *standards* minimi doveva essere prevista nel futuro quadro normativo della FIFA;
- 3) Doveva essere impostato un sistema di registrazione degli intermediari.

Il *draft* del regolamento è stato infine approvato dal Comitato Esecutivo della FIFA il 21 marzo 2014 e dal Congresso FIFA l'11 giugno 2014.

I tre obiettivi sopra delineati sono stati trasfusi integralmente nel nuovo regolamento e rappresentano i pilastri sui quali si fonda la nuova disciplina in materia di intermediari.

4.

Precedente e nuova normativa a confronto

Secondo quanto previsto dal Regolamento Agenti FIFA del 2001 e successive modificazioni, il calciatore e il club che intendono negoziare il contratto di lavoro o l'accordo di trasferimento possono conferire il mandato ad un agente munito di licenza rilasciata dalla Federazione nazionale competente (art. 3, comma 1) o, in alternativa, ai genitori, fratelli o al coniuge del calciatore, ovvero ancora ad un avvocato che esercita l'attività professionale, legalmente abilitato in conformità con le norme in vigore nel Paese in cui è domiciliato (art. 3, commi 1 e 2).

Per ottenere il rilascio della licenza, il candidato è tenuto a presentare alla Federazione competente una domanda scritta per ottenere la licenza di agente di calciatore. Il richiedente deve essere una persona fisica dalla reputazione impeccabile, circostanza che si considera sussistente se questi non ha subito condanne penali per reati finanziari o reati di violenza (art. 6, comma 1).

Il candidato non può, in nessun caso, rivestire nessuna carica o funzione (sia essa di dirigente, impiegato, ecc.) all'interno della FIFA, di una Confederazione, di una Federazione, di una Lega, di una società di calcio o di qualsiasi altra organizzazione collegata con tali enti e organizzazioni (art. 6, comma 2).

La federazione deve accertare che una domanda soddisfi i relativi requisiti preliminari. Se uno qualsiasi dei requisiti

preliminari non è soddisfatto, la domanda deve essere respinta. In tali casi, il richiedente può rivolgersi alla Commissione FIFA dello Status del Calciatore presentando la documentazione che ritiene rilevante a dimostrare il possesso dei requisiti, e chiedendo un riesame della sua domanda.

Se i requisiti sono considerati soddisfatti, la FIFA comunica alla competente Federazione di accettare la domanda (art. 7, comma 1).

Per quanto attiene al rispetto del Codice di condotta professionale e dei Regolamenti FIFA, l'art. 11 prevede che il richiedente che ha superato la prova deve firmare il codice di condotta professionale, che disciplina la sua attività, accettando di osservarlo. La federazione custodisce l'originale firmato del codice di condotta professionale.

Ove la domanda soddisfi i prerequisiti stabiliti, la federazione inviterà il candidato a sottoporsi ad un esame scritto (art. 8, comma 1).

Se il candidato supera la prova scritta, la Federazione gli richiede di stipulare un'assicurazione per responsabilità professionale a suo nome con una primaria compagnia di assicurazione, preferibilmente del suo Paese, a copertura di ogni possibile rischio connesso con l'attività di agente di calciatori (art. 9).

In luogo della polizza assicurativa per la responsabilità professionale, il richiedente può fornire una garanzia bancaria emessa da una banca svizzera per un importo minimo di CHF 100.000 nel rispetto dei criteri fissati nell'allegato 2 del suddetto regolamento (art. 10).

Ciascuna federazione ha inoltre l'obbligo di mantenere un elenco aggiornato di tutti gli agenti di calciatori ai quali è stata rilasciata una licenza, pubblicandolo in una forma appropriata (Internet, lettera circolare, ecc.). Una copia di tale elenco deve essere presentata alla FIFA dopo ogni data di esame (art. 13, comma 1).

Volgendo l'attenzione a quanto statuito invece dal nuovo regolamento sugli intermediari, l'art. 1, comma 1 prevede che il calciatore ed il club che intendono negoziare il contratto di lavoro o l'accordo di trasferimento possono servirsi dell'attività di un intermediario, sia esso una persona fisica o giuridica, il quale rappresenti il calciatore e/o il club. Nella scelta del professionista dal quale essere assistiti, i calciatori ed i clubs devono agire con la dovuta diligenza, vale a dire assicurarsi che gli intermediari sottoscrivano la dichiarazione di intermediazione come prospettata nell'allegato 1 di tale regolamento (art. 2, comma 2).

Per esigenze di trasparenza, a norma dell'art. 3 la FIFA richiede ad ogni federazione di dotarsi di un sistema di registrazione degli intermediari cui si darà pubblicità secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3. Gli intermediari dovranno essere inseriti in tale sistema di registrazione ogniqualvolta gli stessi siano coinvolti in una specifica transazione.

Infine, oltre all'informazione da inoltrare alla federazione da parte del calciatore o del club, a norma dell'art. 3, e prima di procedere alla registrazione dell'intermediario, la federazione interessata dovrà quantomeno accertarsi che l'intermediario coinvolto abbia una reputazione impeccabile.

Se l'intermediario interessato è una persona giuridica, la federazione responsabile della registrazione della transazione dovrà altresì accertarsi che i soggetti che hanno la rappresentanza legale della persona giuridica ai fini della transazione in questione abbiano una reputazione impeccabile.

La Federazione deve inoltre accertarsi che, nello svolgimento delle sue attività, l'intermediario contrattualizzato dal club e/o dal calciatore non abbia rapporti contrattuali con leghe, federazioni, confederazioni o la FIFA che possano comportare un potenziale conflitto di interessi (art. 4).

Queste, dunque, le novità di maggior rilievo nel quadro relativo alla legittimazione attiva degli operatori di settore nel mercato calcistico, nonché i relativi obblighi imposti agli attori delle transazioni calcistiche ed alle federazioni di appartenenza.

A fronte di talune stringenti previsioni circa la registrazione degli intermediari ed il controllo da parte delle federazioni nazionali, è necessario dare atto che, con l'abolizione del vecchio sistema di rilascio delle licenze, la procedura per diventare un intermediario diventa molto più semplice rispetto al passato. *Sic stantibus rebus*, il richiedente non deve più sottoporsi ad un esame da parte della FIFA, né deve stipulare un'assicurazione per responsabilità professionale in nome proprio o fornire una garanzia bancaria da una banca svizzera per un importo minimo di CHF 100.000. Inoltre, a differenza dei vecchi regolamenti, anche le persone giuridiche potranno agire in qualità di intermediari.

Cambiamenti di portata epocale, dunque, destinati

a determinare un nuovo "anno zero" nell'evoluzione dell'ordinamento calcistico.

Tuttavia, va nondimeno rilevato che la nuova normativa FIFA sull'intermediazione introduce unicamente dei requisiti o standards minimi di regolamentazione e tutela. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, difatti, è fatto salvo il diritto delle federazioni di innalzare il livello di questi requisiti/ standards minimi (una sorta di derogabilità *in melius*). In altre parole, le federazioni nazionali potranno stabilire soglie più alte, al soddisfacimento delle quali subordinare il riconoscimento della qualifica di intermediario.

Al fine di comprendere meglio lo scenario delineato dal regolamento degli intermediari è pertanto necessario analizzare in che misura le diverse federazioni possono impostare diversi standards e requisiti.

Con riferimento alla registrazione, in base alla nuova normativa, le federazioni nazionali saranno ancora responsabili dell'adozione e della gestione di un sistema di registrazione degli intermediari. Tuttavia, possono rinvenirsi alcuni importanti cambiamenti tra il vecchio ed il nuovo regolamento, con particolare riguardo ai termini contrattuali pattuiti tra l'intermediario ed il giocatore e/o il club, nonché alle modalità di retribuzione dell'intermediario.

In merito al primo aspetto, si rammenta che secondo il precedente regolamento, il contratto di rappresentanza tra l'agente ed il giocatore e/o il club poteva avere validità per un periodo massimo di soli due anni. Inoltre, il contratto poteva essere prorogato per un ulteriore periodo

massimo pari a due anni (art. 19, comma 3 del vecchio regolamento). Secondo l'art. 6 del nuovo regolamento, invece, gli intermediari devono essere inseriti nel sistema di registrazione ogni volta che sono individualmente coinvolti in una determinata operazione; inoltre, i giocatori ed i clubs devono fornire tutti i dettagli alla Federazione qualora a tal fine interpellati. Ne consegue che, poiché il regolamento consente ai calciatori ed ai clubs di non essere contrattualmente vincolati ad uno specifico intermediario per un determinato periodo di tempo, il potere contrattuale del calciatore, nel momento in cui si avvale dell'assistenza di un intermediario, è probabilmente destinato ad aumentare in misura considerevole.

Con riferimento alle modalità di remunerazione, tanto nel vecchio quanto nel nuovo regolamento, l'importo della retribuzione è calcolato sulla base del reddito lordo del giocatore. Tuttavia, laddove secondo il precedente regolamento la remunerazione era calcolata sulla base del reddito annuo del giocatore, la nuova normativa prevede che la retribuzione sia calcolata sulla base del reddito complessivo del calciatore per tutta la durata del contratto. Inoltre, come previsto dall'art. 7, comma 3 a), del nuovo regolamento, l'importo totale della retribuzione che spetta agli intermediari per ogni transazione non deve superare il 3% del reddito lordo di base dovuto al giocatore per tutta la durata del contratto. In secondo luogo, il nuovo regolamento vieta qualsiasi pagamento agli intermediari quando il calciatore è un minore.

Con le nuove disposizioni in materia di remunerazione, la FIFA persegue l'intento di evitare che gli intermediari sfruttino i propri assistiti. Infatti, in molti paesi è ancora pratica comune per i calciatori stipulare, talvolta inconsapevolmente, taluni contratti con i quali si obbligano a corrispondere al proprio agente una quota molto maggiore del proprio reddito. Tale circostanza era decisamente possibile e non stigmatizzata a norma del precedente regolamento, poiché in esso non era previsto un limite ai compensi spettanti agli agenti dei giocatori ed altresì non era imposto alcun divieto in materia di remunerazione all'agente qualora il calciatore fosse un minore; il ricorso a tali *escamotages* dovrebbe quantomeno essere stato adeguatamente arginato dalle previsioni contenute nel nuovo regolamento sugli intermediari.

5.

Avvocato ed intermediario tra peculiarità e punti di contatto

Alla luce dell'imminente entrata in vigore del Regolamento FIFA oggetto del presente approfondimento, è ragionevole ipotizzare che i futuri operatori di settore saranno dunque gli stessi intermediari, nuovi protagonisti del panorama calcistico, ma nondimeno gli avvocati, che potranno pur sempre occupare spazi privilegiati, stante la loro legittimazione che appare innegabile e non contestata neppure dalla novella normativa FIFA.

Da un lato, si comprende che il legislatore calcistico ha indubbiamente avviato un fecondo processo di evoluzione dalla risalente figura di agente verso una nuova qualifica professionale, quella di intermediario, anche con l'obiettivo di armonizzare tra loro le differenti e spesso difficilmente conciliabili normative nazionali. D'altro canto, tuttavia, non può negarsi che a fronte delle recenti o di eventuali ulteriori previsioni introdotte dalla FIFA e dalle federazioni nazionali, l'intermediario non potrà sottrarsi alla coabitazione con l'avvocato all'interno del mondo del calcio.

Quanto detto è confermato innanzitutto dalla complementarità tra le due figure.

L'intermediario, di fatto, ha assorbito e sostituito il precedente *genus* di agente, ma appare – quantomeno, in assenza di normativa federale di dettaglio – affetto da un preoccupante *deficit* di professionalità, addirittura

superiore a quella del suo antecedente, ed in ogni caso non necessariamente dotato delle imprescindibili conoscenze e competenze che l'attività in questo settore richiede.

La riprova di tale affermazione è data dal fatto che, nel momento in cui tale opera viene data alle stampe, chiunque possieda meramente una reputazione impeccabile potrebbe a pieno titolo operare quale intermediario e legittimamente presentare la relativa dichiarazione alla propria Federazione di appartenenza.

Ipotesi, questa, che rappresenterebbe un indubbio "passo indietro" rispetto a quanto sino ad oggi previsto da FIFA e FIGC per la professione di agente, il cui esercizio è stato pur sempre subordinato al superamento di un esame di abilitazione.

Volendo considerare, invece, il ruolo dell'avvocato, questi non si è limitato ad integrare l'attività dell'agente in veste di legale e consulente giuridico ma ha ambito e progressivamente conquistato crescenti funzioni tipiche dell'operatore del mercato calcistico, al punto da poter assistere il calciatore in ogni vicenda della sua carriera.

Proprio in tale direzione si muove la costituzione dell'Associazione "Avvocaticalcio", la quale si prefigge di promuovere, attraverso le iniziative ritenute più opportune, lo sviluppo ed il riconoscimento, sul piano professionale, giuridico ed economico dell'Avvocato operante in ambito calcistico ed in particolare nell'attività di assistenza a calciatori e società di calcio, tutelandone l'immagine ed ogni altro aspetto riguardante la sua attività.

In particolare, l'attività di "Avvocaticalcio" è svolta per valorizzare il patrimonio giuridico nella materia calcistica, la professionalità dell'Avvocato esperto di diritto del calcio, nonché la qualità dei servizi che lo stesso può offrire, al fine di qualificare al meglio la professione del giurista nel mondo del calcio.

Tale scopo viene perseguito attraverso molteplici attività: favorendo la nascita e la conoscenza del Diritto del Calcio, nonché delle relazioni giuridico-sportive che si sviluppano nel mondo del calcio, attraverso l'incontro di studiosi ed operatori; in campo internazionale, favorendo la nascita di analoghe associazioni di Avvocati in altri paesi, intensificando i rapporti con esse, là dove già esistono, con l'obiettivo di creare una associazione degli Avvocati internazionale che faccia propri gli scopi istituzionali indicati nel presente statuto; favorendo la diffusione di un codice etico e deontologico proprio della categoria professionale degli avvocati, in tutti i rapporti del mondo del Calcio; organizzando convegni, corsi professionali, manifestazioni sportive ed eventi di vario genere, volti alla diffusione dei valori dell'Associazione.

Coloro che desiderano iscriversi all'Associazione dovranno indirizzare apposita domanda al Consiglio Direttivo presso la sede della Associazione ed essere contemporaneamente in possesso dei seguenti requisiti:

- essere regolarmente iscritti presso l'Albo Forense di competenza;

- esercitare abitualmente e/o prevalentemente l'attività di assistenza a calciatori professionisti e/o società di calcio professionistiche a livello nazionale o internazionale, con particolare riferimento alla conclusione di contratti di prestazione sportiva e/o trasferimento di calciatori. Possono iscriversi a tale associazione gli avvocati che non abbiano rinnovato l'iscrizione all'ordine perché in attesa di pensione o già beneficiari della stessa.

L'iscrizione e la permanenza nell'associazione è incompatibile con:

- qualsiasi incarico rilevante per l'ordinamento sportivo nell'ambito della FIFA, di una Confederazione, della FIGC ovvero di una società, associazione o organizzazione alle stesse affiliata o collegata;
- con il possesso di partecipazioni anche indirette di una società calcistica italiana o estera, ovvero con il mantenimento di cariche sociali, incarichi dirigenziali, responsabilità tecnico-sportive.

In ogni caso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- godimento dei diritti civili;
- non aver riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni sportive per illecito sportivo, né essere stato dichiarato interdetto, fallito o inabilitato, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, eccezion fatta per i casi di grave illecito sportivo.

È appena il caso di osservare che i requisiti richiesti per

l'iscrizione a tale associazione tra professionisti risultano particolarmente rilevanti per un duplice ordine di motivi. Anzitutto, il Presidente ed il Consiglio Direttivo di "Avvocaticalcio" intendono, con tali previsioni, operare un'adeguata verifica in ordine al possesso della necessaria professionalità in capo a coloro che desiderano iscriversi.

Inoltre, atteso che l'associazione di cui trattasi è stata istituita nell'ormai lontano agosto 2007, la previsione di tali requisiti appare oltremodo pionieristica e d'avanguardia, in quanto per diversi aspetti aderente al dettato del Regolamento FIFA sugli intermediari.

Il percorso intrapreso negli anni da associazioni di categoria quali "Avvocaticalcio" rappresenta senza dubbio un esempio concreto di come si possa svolgere con impegno e diligenza la professione di avvocato nel sistema calcistico ed altresì fornisce, in un momento di innegabile disorientamento, anche normativo, interessanti spunti di confronto e potenziali linee guida da seguire nel pur difficile compito demandato alle federazioni di tracciare nuovi profili normativi per gli operatori di settore.

Appare auspicabile, ad avviso di chi scrive, che anche la FIGC possa specificare ed implementare gli *standards* minimi dettati dalla FIFA: da un lato, garantendo che i futuri intermediari abbiano almeno quei requisiti essenziali per lo svolgimento di un'attività particolarmente impegnativa e cruciale; dall'altro, fornendo agli stessi delle direttive cui adeguarsi per il corretto espletamento del loro mandato.

6.

"Regulations on working with intermediaries": L'introduzione della figura dell'intermediario

Considerazioni introduttive

Lo scorso 21 marzo 2014 il Comitato Esecutivo della FIFA ha approvato il nuovo Regolamento sulle collaborazioni con intermediari che entrerà in vigore dal 1 aprile 2015.

Tale provvedimento mira a perseguire uno degli scopi strategici prioritari della FIFA, ovvero garantire elevati standard etici nei rapporti tra clubs, calciatori e terze parti, in modo da assicurare il rispetto dei principi di buona governance e responsabilità finanziaria.

Il massimo organo di governo del calcio, difatti, considera suo imprescindibile compito tutelare i calciatori e le società dal coinvolgimento in pratiche o circostanze immorali, prima ancora che illegali, nell'ambito della negoziazione e della stipula dei contratti di prestazione sportiva.

Il panorama calcistico attuale è segnato da una crescente complessità di rapporti, cui corrispondono molteplici forme contrattuali.

Alla luce di tali considerazioni, la FIFA ha quindi adottato il presente regolamento, in conformità con l'art. 4 del Regolamento attuativo dello Statuto FIFA, con l'obiettivo di fornire idonei parametri da applicare nei rapporti tra operatori di settore.

La FIFA detta dunque degli *standards*/requisiti minimi alle

federazioni nazionali, lasciando ad esse la facoltà di adottare degli *standards* quantitativamente o qualitativamente superiori, compatibilmente con le normative nazionali.

Disciplina

1. Scopo

Le previsioni contenute nel regolamento in esame riguardano la prestazione di servizi da parte di un intermediario in favore di calciatori e/o clubs finalizzata alla conclusione di un contratto di lavoro tra lo sportivo e la società, ovvero alla conclusione di un accordo di trasferimento tra due clubs.

La FIFA invita le federazioni nazionali ad implementare e rafforzare gli standards/requisiti minimi, conformemente a quanto disposto dal presente regolamento e dalle normative nazionali vigenti.

Le federazioni, pertanto, adotteranno regolamenti contenenti i principi sanciti da queste disposizioni.

La FIFA, inoltre, riconosce alle federazioni nazionali il diritto di innalzare il livello degli standards/requisiti minimi, a condizione che tali ulteriori previsioni non siano tali da inficiare la validità del contratto di lavoro e/o dell'accordo di trasferimento.

2. Principi generali

I calciatori ed i clubs possono avvalersi dell'attività di un intermediario nella conclusione di un contratto di

lavoro e/o accordo di trasferimento ed agiranno con la dovuta diligenza nelle fasi di scelta e conferimento dell'incarico agli intermediari.

Il principio di dovuta diligenza risulta osservato se i calciatori ed i clubs utilizzano ragionevoli accorgimenti per assicurarsi che l'intermediario sottoscriva la Dichiarazione di Intermediario ed il contratto di mandato.

Se un intermediario è coinvolto in una transazione, dovrà essere registrato secondo quanto previsto dall'art. 3 del presente regolamento.

L'incarico di intermediario non può essere conferito agli ufficiali (soggetti che rivestano incarichi tecnici, medici o amministrativi all'interno della FIFA, delle Confederazioni, di singole federazioni nazionali, di leghe o clubs (es. commissari federali, dirigenti, tecnici, arbitri).

3. Registrazione degli intermediari

Per ragioni di trasparenza, la FIFA richiede ad ogni Federazione di dotarsi di un sistema di registrazione degli intermediari cui sarà data pubblicità secondo quanto previsto dall'art. 6 par. 3.

Gli intermediari dovranno essere inseriti in tale sistema di registrazione ogniqualvolta gli stessi siano coinvolti in una specifica transazione.

A tal fine, le federazioni dovranno richiedere ai calciatori ed ai clubs che si avvalgono di un intermediario almeno la sottoscrizione della Dichiarazione di Intermediario ai sensi degli artt. 1 e 2 del presente regolamento.

Le federazioni potranno inoltre richiedere ulteriori informazioni e/o documenti.

Il calciatore che si avvalga della prestazione di un intermediario al fine di concludere un contratto di lavoro dovrà fornire quantomeno la Dichiarazione di Intermediazione o qualsiasi altro documento richiesto, alla federazione di appartenenza del club con il quale sottoscrive il contratto.

In caso di rinnovo di un contratto di lavoro, il calciatore che si avvalga dell'intermediario dovrà inoltre fornire la medesima documentazione alla federazione del suo attuale club.

Qualora sia il club ad avvalersi dell'attività di un intermediario, la società sarà tenuta ad inoltrare la predetta Dichiarazione di Intermediazione, nonché gli eventuali ulteriori documenti richiesti, alla federazione del club per il quale il calciatore viene tesserato. Nel caso in cui sia il club cedente a farsi assistere dall'intermediario, tale club sarà obbligato a fornire copia della Dichiarazione anche alla propria federazione di appartenenza.

I calciatori ed i clubs dovranno notificare la Dichiarazione di Intermediazione ogniqualvolta pongano in essere un'attività di cui all'art. 1 par. 1 a mezzo di un intermediario.

4. Requisiti per la registrazione

Oltre all'informazione da inoltrare alla federazione da parte del calciatore o del club, a norma dell'art. 3, e

prima di procedere alla registrazione dell'intermediario, la federazione interessata dovrà quantomeno accertarsi che l'intermediario coinvolto abbia una reputazione impeccabile.

Se l'intermediario interessato è una persona giuridica, la Federazione responsabile della registrazione della transazione dovrà altresì accertarsi che i soggetti che hanno la rappresentanza legale della persona giuridica ai fini della transazione in questione abbiano una reputazione impeccabile.

La Federazione deve inoltre accertarsi che, nello svolgimento delle sue attività, l'intermediario contrattualizzato dal club e/o dal calciatore non abbia rapporti contrattuali con leghe, federazioni, confederazioni o la FIFA che possano comportare un potenziale conflitto di interessi.

Agli intermediari è preclusa, direttamente o indirettamente, ogni relazione contrattuale con leghe, federazioni, confederazioni o la FIFA in connessione con le proprie attività.

Si ritiene che le federazioni abbiano rispettato gli obblighi imposti dagli articoli da 1 a 3 qualora le stesse ottengano dall'intermediario interessato una Dichiarazione di Intermediazione debitamente sottoscritta, come da allegati 1 o 2 del presente Regolamento.

Il contratto di rappresentanza che l'intermediario conclude con il calciatore e/o il club (cfr. art. 5) deve essere depositato presso la Federazione contestualmente alla registrazione dell'intermediario.

5. Contratto di rappresentanza

Per ragioni di trasparenza, clubs e calciatori devono specificare nel contratto di rappresentanza la natura del rapporto contrattuale che essi intrattengono con i loro intermediari, per esempio, se le attività dell'intermediario consistono in un servizio, una consulenza finalizzata agli scopi di cui all'art. 1 par. 1 del presente Regolamento, il job placement o qualsiasi altro rapporto contrattuale.

I punti principali del rapporto contrattuale che intercorre tra il calciatore e/o il club e l'intermediario deve essere registrato in forma scritta prima che l'intermediario intraprenda la propria attività. Il contratto di rappresentanza deve contenere i seguenti elementi essenziali: i nomi delle parti, lo scopo della prestazione, la durata del rapporto contrattuale, il corrispettivo dovuto all'intermediario, le modalità di pagamento, la data di conclusione, le norme sulla risoluzione e la sottoscrizione delle parti. Se il calciatore è un minore, il genitore o chi esercita la potestà genitoriale sul minore dovrà inoltre firmare il contratto di rappresentanza in conformità con la normativa nazionale dello Stato in cui il calciatore risiede.

6. Divulgazione e pubblicazione

I calciatori ed i club devono comunicare alle loro rispettive federazioni (cfr. art. 3 par. 2 e 3) i dettagli

completi di ogni compenso pattuito a qualsiasi titolo che essi abbiano corrisposto o che debbano corrispondere ad un intermediario. Inoltre, calciatori e/o clubs devono, su richiesta, ad eccezione del contratto di rappresentanza, la cui comunicazione è obbligatoria secondo l'art. 4 par. 5, comunicare ai competenti organi di leghe, federazioni, confederazioni e FIFA, tutti i contratti e gli accordi con gli intermediari relativi alle attività oggetto del presente regolamento, per finalità di controllo. I calciatori ed i clubs devono in particolare concludere accordi con gli intermediari per assicurare che non ci siano ostacoli alla divulgazione delle sopramenzionate informazioni e documenti.

Tutti i suddetti contratti dovranno essere allegati all'accordo di trasferimento o al contratto di prestazione sportiva, a seconda dei casi, ai fini della registrazione. Clubs e calciatori devono assicurare che ogni accordo di trasferimento o contratto di prestazione sportiva concluso con l'assistenza di un intermediario contenga il nome e la sottoscrizione di tale intermediario.

Nel caso in cui un calciatore e/o un club non si siano avvalsi dell'assistenza di un intermediario nella negoziazione, occorre dare atto di tale circostanza all'interno dello stesso documento.

Le federazioni devono rendere pubblicamente disponibile alla fine di marzo di ogni anno solare, per esempio sul proprio sito ufficiale, i nomi di tutti gli intermediari registrati nonché delle singole operazioni

in cui essi sono stati coinvolti. Inoltre, le federazioni devono pubblicare l'importo totale dei compensi corrisposti agli intermediari dai calciatori tesserati e dai clubs affiliati. Le cifre che devono essere pubblicate sono il totale per tutti i calciatori ed il totale dei singoli clubs. Le federazioni possono inoltre rendere disponibile per i loro calciatori tesserati e clubs affiliati ogni informazione, rilevante ai fini di ogni singola irregolarità, relativa ad operazioni che siano risultate in contrasto con le presenti norme.

7. Pagamenti agli intermediari

L'importo del corrispettivo dovuto all'intermediario che ha agito nell'interesse del calciatore deve essere calcolato sulla base della parte fissa dell'ingaggio complessivo lordo calcolato per l'intera durata del contratto.

I clubs che si avvalgono dei servizi di un intermediario dovranno retribuirlo mediante la corresponsione di una somma concordata prima della conclusione dell'operazione.

Ove concordato, tale pagamento potrà essere soggetto a rateizzazione.

Tenuto conto dei regolamenti nazionali e delle norme inderogabili di carattere nazionale ed internazionale, a titolo di raccomandazione, i calciatori ed i clubs possono adottare i seguenti criteri:

a) l'importo complessivo dovuto all'intermediario che ha agito nell'interesse del calciatore non dovrebbe

superare il tre per cento (3%) della parte fissa dell'ingaggio complessivo lordo calcolato per l'intera durata del contratto di prestazione sportiva;

b) l'importo complessivo dovuto all'intermediario che ha agito nell'interesse del club per la stipula di un contratto con un calciatore non dovrebbe eccedere il tre per cento (3%) della parte fissa dell'ingaggio complessivo lordo calcolato per l'intera durata del contratto di prestazione sportiva;

c) l'importo complessivo dovuto all'intermediario che ha agito nell'interesse del club per la stipula di un accordo di trasferimento non dovrebbe eccedere il tre per cento (3%) della somma corrisposta per il trasferimento del calciatore.

I clubs devono assicurare che i pagamenti da effettuare da un club all'altro in relazione al trasferimento, così come alla parte variabile dell'ingaggio, al premio di formazione o al contributo di solidarietà, non siano pagati agli intermediari e che tali pagamenti non siano effettuati dagli intermediari. Tale divieto si estende anche, ma non solo, a qualsiasi ulteriore diritto sulla parte variabile dell'ingaggio o sul futuro valore di trasferimento di un calciatore.

La cessione di tali diritti è altresì vietata.

Secondo quanto previsto dall'art. 7 par. 6 e dall'art. 8, qualsiasi pagamento per l'attività di un intermediario deve essere effettuato esclusivamente dal cliente dell'intermediario a quest'ultimo.

Dopo la conclusione di un'operazione e con il consenso del club, il calciatore può fornire per iscritto il proprio consenso al club affinché quest'ultimo paghi l'intermediario che ha agito nell'interesse del calciatore. Il pagamento effettuato nell'interesse del calciatore deve rispettare le modalità concordate tra il calciatore e l'intermediario.

Agli ufficiali, definiti a norma del punto 11 della Sezione "Definizioni" dello Statuto FIFA, è vietato ricevere da un intermediario la somma complessiva, o parte di essa, dovuta a quell'intermediario per una transazione. Qualsiasi ufficiale che contravviene a tale previsione sarà soggetto a sanzioni disciplinari.

Ai calciatori e/o ai clubs che si avvalgono della consulenza di un intermediario nella negoziazione di un contratto di prestazione sportiva o in un accordo di trasferimento è vietato corrispondere qualsiasi somma all'intermediario se il calciatore interessato è un minore, come definito al punto 11 della Sezione "Definizioni" del Regolamento FIFA sullo status ed il trasferimento dei calciatori.

8. Conflitto di interessi

Prima di conferire l'incarico ad un intermediario, i calciatori e/o i clubs devono porre in essere ragionevoli accorgimenti per assicurarsi che non sussistano conflitti di interessi reali o potenziali per i calciatori e/o i clubs o per gli intermediari.

Si ritiene che non sussista un conflitto di interessi se l'intermediario comunica per iscritto che potrebbe avere un qualsiasi attuale o potenziale conflitto di interessi con una delle parti coinvolte, in relazione alla transazione, al contratto di rappresentanza o ad interessi condivisi, e se questi ottiene il consenso espresso per iscritto da tutte le altre parti coinvolte anteriormente all'avvio delle negoziazioni.

Se un calciatore e un club intendono avvalersi dell'attività del medesimo intermediario allo scopo della medesima transazione alle condizioni previste al par. 2 suindicato, il calciatore ed il club interessati devono prestare il loro consenso scritto preventivamente all'inizio della negoziazione, e devono confermare per iscritto quale parte (giocatore e/o club) remunererà l'intermediario. Le parti devono informare la Federazione di competenza in merito ad ogni accordo e di conseguenza inoltrare tutti i sopramenzionati documenti per la procedura della registrazione (cfr. art. 3 e 4).

9. Sanzioni

Alle federazioni compete l'irrogazione delle sanzioni nei confronti di qualsiasi parte sottoposta alla loro giurisdizione che violi le previsioni del presente regolamento, nonché dei loro statuti o regolamenti.

Le federazioni sono conseguentemente obbligate alla pubblicazione delle sanzioni e ad informare la FIFA di ogni sanzione disciplinare comminata nei confronti

di ogni intermediario. La Commissione Disciplinare FIFA deciderà dunque se l'efficacia della sanzione debba avere portata mondiale secondo quanto previsto dal Codice Disciplinare della FIFA.

10. **Obblighi imposti alle federazioni**

La FIFA deve monitorare la corretta attuazione di questi *standards*/requisiti minimi da parte delle federazioni e può adottare opportune misure se i rilevanti principi non sono rispettati.

La Commissione Disciplinare FIFA è competente a trattare le predette materie in conformità al Codice Disciplinare FIFA.

11. **Disposizioni transitorie**

Queste previsioni sostituiscono il Regolamento sugli Agenti di Calciatori del 29 ottobre 2007 e successive modifiche ed entrerà in vigore a partire dal 1 aprile 2015. Con l'entrata in vigore delle presenti norme, il precedente sistema di rilascio delle licenze dovrà essere soppresso, tutte le licenze esistenti perderanno validità con effetto immediato e dovranno essere riconsegnate alle federazioni che le hanno rilasciate.

Allegato 1

Dichiarazione di Intermediazione per persone fisiche

Nome: _____

Cognome: _____

Data di nascita: _____

Nazionalità: _____

Indirizzo (inclusi telefono/fax ed e-mail): _____

Io, _____

(Nome e cognome dell'intermediario)

CON LA PRESENTE DICHIARO QUANTO SEGUE:

1. Mi impegno a rispettare e ad adeguarmi alle previsioni obbligatorie delle leggi nazionali e internazionali applicabili, tra cui in particolare quelle relative al job placement nello svolgimento della mia attività in qualità di intermediario. Inoltre, accetto di essere vincolato agli statuti e regolamenti delle federazioni e confederazioni, nonché agli statuti ed ai regolamenti della FIFA nello svolgimento della mia attività di intermediario.
2. Dichiaro che attualmente non ricopro un incarico in qualità di ufficiale, come definito al punto 11 della sezione Definizioni dello Statuto FIFA, né di rivestire tale posizione nel prossimo futuro.

3. Dichiaro che ho una reputazione impeccabile e in particolare confermo di non aver mai subito alcuna condanna penale per un reato contro il patrimonio o crimini violenti.
4. Dichiaro che non ho alcun rapporto contrattuale con leghe, federazioni, confederazioni o FIFA che potrebbero portare ad un potenziale conflitto di interessi. In caso di incertezza, qualsiasi contratto rilevante dovrà essere comunicato. Sono inoltre a conoscenza del divieto di intrattenere, direttamente o indirettamente, tale rapporto contrattuale con leghe, federazioni, confederazioni o FIFA in connessione con la mia attività di intermediario.
5. Dichiaro, ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 4 del Regolamento FIFA sull'attività degli intermediari, che io non accetterò alcun pagamento effettuato da un club ad un altro club in occasione di un trasferimento, come ad esempio, la compensazione del trasferimento, l'indennità di formazione o il contributo di solidarietà.
6. Dichiaro, ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 8 del Regolamento FIFA sull'attività degli intermediari, che io non accetterò alcun pagamento da alcuna parte se il giocatore in questione è un minore, come definito al punto 11 della Sezione Definizioni del Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei calciatori.

7. Dichiaro che non parteciperò, direttamente o indirettamente, o altrimenti mi assocerò ad attività di gioco d'azzardo, lotterie e simili eventi o transazioni connesse con le partite di calcio. Riconosco che mi è proibito di detenere partecipazioni, attivamente o passivamente, in società, imprese, organizzazioni, ecc. che promuovono, intermediano, organizzano o conducono tali eventi o transazioni.
8. Acconsento, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento FIFA sull'attività degli intermediari, a che la Federazione di ottenere tutti i dettagli di qualsiasi pagamento di qualsiasi natura effettuato in mio favore da un club o da un giocatore per la mia attività in qualità di intermediario.
9. Acconsento, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento FIFA sull'attività degli intermediari, a che le leghe, federazioni, confederazioni o FIFA ottengano, se necessario, ai fini delle loro indagini, tutti i contratti, gli accordi e le registrazioni connessi con la mia attività di intermediario. Allo stesso modo, acconsento a che i predetti organi ottengano anche altri eventuali documenti pertinenti da qualsiasi altra parte prestì consulenza, faciliti o partecipi attivamente alle negoziazioni per le quali sono responsabile.
10. Acconsento, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento FIFA sull'attività degli intermediari, a che



la Federazione interessata detenga ed elabori tutti i dati ai fini della loro pubblicazione.

- 11. Acconsento, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento FIFA sull'attività degli intermediari, a che la Federazione interessata pubblichi i dettagli di eventuali sanzioni disciplinari adottate nei miei confronti e conseguentemente informi la FIFA.
- 12. Sono pienamente consapevole ed accetto che tale dichiarazione debba essere messa a disposizione dei membri degli organi competenti della Federazione in questione.
- 13. Note ed osservazioni che possono essere di potenziale rilevanza:

Rendo in buona fede questa dichiarazione, la cui verità si basa sulle informazioni e materiali attualmente a mia disposizione, ed acconsento a che la Federazione interessata abbia il diritto di effettuare i controlli che dovessero essere necessari allo scopo di verificare le informazioni contenute in questa dichiarazione. Sono inoltre a conoscenza che, dopo aver presentato questa dichiarazione, nel caso in cui qualsiasi delle informazioni suindicate subisca variazioni, sono obbligato ad informare immediatamente la Federazione interessata.

(Luogo e data)

(Firma)

Allegato 2

Dichiarazione di Intermediazione per persone giuridiche

Nome della società (persona giuridica/ente): _____

Indirizzo: _____

D'ora in poi denominato "la società": _____

Nome e cognome della persona debitamente autorizzata a rappresentare la suddetta società (persona giuridica/ente):

(NB: ogni individuo che agisce per conto della società deve compilare una separata Dichiarazione di Intermediazione.)

Io, _____

(Nome, cognome della persona che rappresenta la persona giuridica/ente) debitamente autorizzato a rappresentare la società.

CON LA PRESENTE DICHIARO QUANTO SEGUE:

- 1. Dichiaro che sia il sottoscritto che la società che rappresento si impegnano a rispettare le previsioni obbligatorie delle leggi nazionali e internazionali applicabili, incluse in particolare quelle relative al job placement nello svolgimento della mia attività in qualità di intermediario. Inoltre, dichiaro che sia il sottoscritto che la società che rappresento accettano di essere vincolati agli statuti e regolamenti delle federazioni e confederazioni, nonché agli statuti ed ai



regolamenti della FIFA nello svolgimento della propria attività di intermediario.

2. Dichiaro che attualmente non ricopro un incarico in qualità di ufficiale, come definito al punto 11 della sezione Definizioni dello Statuto FIFA, né di rivestire tale posizione nel prossimo futuro.
3. Dichiaro che ho una reputazione impeccabile e in particolare confermo di non aver mai subito alcuna condanna penale per un reato contro il patrimonio o crimini violenti.
4. Dichiaro che sia il sottoscritto che la società che rappresento non hanno alcun rapporto contrattuale con leghe, federazioni, confederazioni o FIFA che potrebbero portare ad un potenziale conflitto di interessi. In caso di incertezza, qualsiasi contratto rilevante dovrà essere comunicato. Sono inoltre a conoscenza del divieto di intrattenere, direttamente o indirettamente, tale rapporto contrattuale con leghe, federazioni, confederazioni o FIFA in connessione con la mia attività di intermediario.
5. Dichiaro, ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 4 del Regolamento FIFA sull'attività degli intermediari, che sia il sottoscritto che la società che rappresento non accetteranno alcun pagamento effettuato da un club

ad un altro club in occasione di un trasferimento, come ad esempio, la compensazione del trasferimento, l'indennità di formazione o il contributo di solidarietà.

6. Dichiaro, ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 8 del Regolamento FIFA sull'attività degli intermediari, che sia il sottoscritto che la società che rappresento non accetteranno alcun pagamento da alcuna parte se il giocatore in questione è un minore, come definito al punto 11 della Sezione Definizioni del Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei calciatori.
7. Dichiaro che sia il sottoscritto che la società che rappresento non parteciperanno, direttamente o indirettamente, o altrimenti si assoceranno ad attività di gioco d'azzardo, lotterie e simili eventi o transazioni connesse con le partite di calcio. Riconosco che sia al sottoscritto che alla società che rappresento è proibito di detenere partecipazioni, attivamente o passivamente, in società, imprese, organizzazioni, ecc. che promuovono, intermediano, organizzano o conducono tali eventi o transazioni.
8. Nell'interesse della società che rappresento, acconsento, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento FIFA sull'attività degli intermediari, a che la Federazione di ottenere tutti i dettagli di qualsiasi pagamento di qualsiasi natura effettuato in mio favore da un club



o da un giocatore per la mia attività in qualità di intermediario.

9. Nell'interesse della società che rappresento, acconsento, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento FIFA sull'attività degli intermediari, a che le leghe, federazioni, confederazioni o FIFA ottengano, se necessario, ai fini delle loro indagini, tutti i contratti, gli accordi e le registrazioni connessi con la mia attività di intermediario. Allo stesso modo, acconsento a che i predetti organi ottengano anche altri eventuali documenti pertinenti da qualsiasi altra parte prestata consulenza, faciliti o partecipi attivamente alle negoziazioni per le quali sono responsabile.
10. Nell'interesse della società che rappresento, acconsento, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento FIFA sull'attività degli intermediari, a che la Federazione interessata detenga ed elabori tutti i dati ai fini della loro pubblicazione.
11. Nell'interesse della società che rappresento, acconsento, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento FIFA sull'attività degli intermediari, a che la federazione interessata pubblichi i dettagli di eventuali sanzioni disciplinari adottate nei miei confronti e conseguentemente informi la FIFA.

12. Sono pienamente consapevole ed accetto che tale dichiarazione debba essere messa a disposizione dei membri degli organi competenti della federazione in questione.

13. Note ed osservazioni che possono essere di potenziale rilevanza:

Rendo in buona fede questa dichiarazione, la cui verità si basa sulle informazioni e materiali attualmente a mia disposizione, ed acconsento a che la federazione interessata abbia il diritto di effettuare i controlli che dovessero essere necessari allo scopo di verificare le informazioni contenute in questa dichiarazione.

Sono inoltre a conoscenza che, dopo aver presentato questa dichiarazione, nel caso in cui qualsiasi delle informazioni suindicate subisca variazioni, sono obbligato ad informare immediatamente la federazione interessata.

(Luogo e data)

(Firma)

7. Conclusioni

Dagli approfondimenti tracciati e dalle considerazioni fin qui esposte, emerge la consapevolezza che l'avvento del nuovo regolamento FIFA sull'attività di intermediario non intende tanto regolamentare l'accesso all'attività, quanto invece modellare la pratica e l'attività stesse: i calciatori ed i clubs sono autorizzati a scegliere pressoché chiunque in qualità di intermediario e possono modificare il proprio intermediario in qualsiasi momento, in quanto non sono vincolati da un contratto con quest'ultimo. Inoltre, con l'introduzione del limite di remunerazione del 3% del reddito complessivo del giocatore, la FIFA mira a limitare il rischio che gli atleti siano sfruttati dai loro intermediari. Non può ulteriormente tacersi che, anche se la FIFA ha esplicitamente affermato che le nuove previsioni non costituiscono una deregolamentazione della professione, nondimeno il massimo organo di governo del calcio ha verosimilmente delegato la maggiore responsabilità – ed il conseguente più gravoso onere – della regolamentazione di dettaglio alle federazioni nazionali. Difatti, le federazioni nazionali saranno non solo tenute ad introdurre un sistema di registrazione, ma saranno anche chiamate ad innalzare gli *standards* minimi di tutela previsti dal regolamento, nonché ad irrogare sanzioni in caso di violazioni della nuova normativa.

Come ripetutamente evidenziato, inoltre, quando si

individua e si sceglie un intermediario, i calciatori ed i clubs devono agire con la dovuta diligenza. Tuttavia, la stessa interpretazione della nozione di *due diligence* viene lasciata aperta e pertanto potrà variare da Paese a Paese, dando luogo a potenziali divergenze di opinioni e difformità di applicazione.

Mentre il mondo del calcio diventa sempre più globalizzato e popolato da una sempre crescente quantità di trasferimenti internazionali, disciplinare la professione di agente/intermediario a livello nazionale sta diventando un'impresa sempre più ardua o addirittura titanica.

In questo contesto, l'orientamento della FIFA volto a delegare la responsabilità di regolamentare la professione alle federazioni nazionali, non può che essere al contempo sorprendente e audace.

APPENDICE
Regulations on Working with Intermediaries
Fédération Internationale de Football Association
Definition of an intermediary

A natural or legal person who, for a fee or free of charge, represents players and/or clubs in negotiations with a view to concluding an employment contract or represents clubs in negotiations with a view to concluding a transfer agreement. NB: Terms referring to natural persons are applicable to both genders as well as to legal persons. Any term in the singular applies to the plural and vice-versa.

Preamble

FIFA bears the responsibility to constantly improve the game of football and to safeguard its worldwide integrity. In this context, one of FIFA's key objectives is to promote and safeguard considerably high ethical standards in the relations between clubs, players and third parties, and thus to live up to the requirements of good governance and financial responsibility principles. More specifically, FIFA considers it essential to protect players and clubs from being involved in unethical and/or illegal practices and circumstances in the context of concluding employment contracts between players and clubs and of concluding transfer agreements. In the light of these considerations, and with the aim of properly addressing the changing realities of modern-day relations between players and clubs as well as to enable proper control and transparency of player transfers, FIFA

has enacted these regulations in accordance with article 4 of the Regulations Governing the Application of the FIFA Statutes. These regulations shall serve as minimum standards/requirements that must be implemented by each association at national level, the latter having the possibility of further adding thereto.

1. Scope

1. These provisions are aimed at associations in relation to the engagement of the services of an intermediary by players and clubs to:

a) conclude an employment contract between a player and a club, or

b) conclude a transfer agreement between two clubs.

2. Associations are required to implement and enforce at least these minimum standards/requirements in accordance with the duties assigned in these regulations, subject to the mandatory laws and any other mandatory national legislative norms applicable to the associations. Associations shall draw up regulations that shall incorporate the principles established in these provisions.

3. The right of associations to go beyond these minimum standards/requirements is preserved.

4. These regulations and potential additional provisions going beyond these minimum standards/requirements implemented by the associations shall not affect the validity of the relevant employment contract and/or transfer agreement.

2. General principles

1. Players and clubs are entitled to engage the services of intermediaries when concluding an employment contract and/or a transfer agreement.

2. In the selection and engaging process of intermediaries, players and clubs shall act with due diligence. In this context, due diligence means that players and clubs shall use reasonable endeavours to ensure that the intermediaries sign the relevant Intermediary Declaration and the representation contract concluded between the parties.

3. Whenever an intermediary is involved in a transaction, he shall be registered pursuant to article 3 below.

4. The engagement of officials, as defined in point 11 of the Definitions section of the FIFA Statutes, as intermediaries by players and clubs is prohibited.

3. Registration of intermediaries

1. For the sake of transparency, each association is required to implement a registration system for intermediaries that has to be publicised in accordance with article 6 paragraph 3 below. Intermediaries must be registered in the relevant registration system every time they are individually involved in a specific transaction (cf. paragraphs 2 and 3 below).

2. Within the scope of the above-mentioned registration system, associations must require clubs and players who engage the services of an intermediary to submit at

least the Intermediary Declaration in accordance with annexes 1 and 2 of these regulations. Associations may request further information and/or documentation.

3. Following the conclusion of the relevant transaction, a player engaging the services of an intermediary within the scope of article 1 paragraph 1a) above must submit to the association of the club with which he signed his employment contract at least the Intermediary Declaration and any other documentation required by the association. In case of renegotiation of an employment contract, a player engaging the services of an intermediary must also provide the association of his current club with the same documentation.

4. Following the conclusion of the relevant transaction, a club engaging the services of an intermediary within the scope of article 1 paragraph 1b) above must submit to the association of the club with which the player in question is to be registered at least the Intermediary Declaration and any other documentation required by the association. If the releasing club engaged the services of an intermediary, that club shall also submit a copy of the Intermediary Declaration to its association.

5. The aforementioned notification by players and clubs must be made each time any activity within the scope of article 1 paragraph 1 of these regulations takes place.

4. Requisites for registration

1. In addition to the information provided to the

relevant association by the player or the club under article 3 above, and before the relevant intermediary can be registered, the association concerned will at least have to be satisfied that the intermediary involved has an impeccable reputation.

2. If the intermediary concerned is a legal person, the association responsible for registering the transaction will also have to be satisfied that the individuals representing the legal entity within the scope of the transaction in question have an impeccable reputation.

3. Associations must also be satisfied that in carrying out his activities, the intermediary contracted by a club and/or a player has no contractual relationship with leagues, associations, confederations or FIFA that could lead to a potential conflict of interest. Intermediaries are precluded from implying, directly or indirectly, that such a contractual relationship with leagues, associations, confederations or FIFA exists in connection with their activities.

4. Associations are considered to have complied with their obligations under paragraphs 1 to 3 above if they obtained a duly signed Intermediary Declaration as per annexes 1 or 2 of these Regulations from the intermediary concerned.

5. The representation contract that the intermediary concludes with a player and/or a club (cf. article 5 below) must be deposited with the association when the registration of the intermediary takes place.

5. Representation contract

1. For the sake of clarity, clubs and players shall specify in the relevant representation contract the nature of the legal relationship they have with their intermediaries, for example, whether the intermediary's activities constitute a service, a consultancy within the scope of article 1 paragraph 1 of these regulations, a job placement or any other legal relationship.

2. The main points of the legal relationship entered into between a player and/or club and an intermediary shall be recorded in writing prior to the intermediary commencing his activities. The representation contract must contain the following minimum details: the names of the parties, the scope of services, the duration of the legal relationship, the remuneration due to the intermediary, the general terms of payment, the date of conclusion, the termination provisions and the signatures of the parties. If the player is a minor, the player's legal guardian(s) shall also sign the representation contract in compliance with the national law of the country in which the player is domiciled.

6. Disclosure and publication

1. Players and/or clubs are required to disclose to their respective association (cf. article 3 paragraphs 2 and 3) the full details of any and all agreed remunerations or payments of whatsoever nature that they have made or that are to be made to an intermediary. In addition,

players and/or clubs shall, upon request, with the exception of the representation contract, the disclosure of which is mandatory under article 4 paragraph 5 above, disclose to the competent bodies of the leagues, associations, confederations and FIFA, all contracts, agreements and records with intermediaries in connection with activities in relation to these provisions, for the purpose of their investigations. Players and/or clubs shall in particular reach agreements with the intermediaries to ensure that there are no obstacles to the disclosure of the above-mentioned information and documents.

2. All above-mentioned contracts shall be attached to the transfer agreement or the employment contract, as the case may be, for the purpose of registration of the player. Clubs or players shall ensure that any transfer agreement or employment contract concluded with the services of an intermediary bears the name and signature of such intermediary. In the event that a player and/or a club have not used the services of an intermediary in their negotiations, the pertinent documentation lodged within the scope of the respective transaction shall contain a specific disclosure of this fact.

3. Associations shall make publicly available at the end of March of every calendar year, for example on their official website, the names of all intermediaries they have registered as well as the single transactions in which they were involved. In addition, associations

shall also publish the total amount of all remunerations or payments actually made to intermediaries by their registered players and by each of their affiliated clubs. The figures to be published are the consolidated total figure for all players and the individual clubs' consolidated total figure.

4. Associations may also make available to their registered players and affiliated clubs any information relating to transactions that have been found to be in breach of these provisions that is of relevance for the pertinent irregularities.

7. **Payments to intermediaries**

1. The amount of remuneration due to an intermediary who has been engaged to act on a player's behalf shall be calculated on the basis of the player's basic gross income for the entire duration of the contract.

2. Clubs that engage the services of an intermediary shall remunerate him by payment of a lump sum agreed prior to the conclusion of the relevant transaction. If agreed, such a payment may be made in instalments.

3. While taking into account the relevant national regulations and any mandatory provisions of national and international laws, and as a recommendation, players and clubs may adopt the following benchmarks:

a) The total amount of remuneration per transaction due to intermediaries who have been engaged to act on a player's behalf should not exceed three per cent

(3%) of the player's basic gross income for the entire duration of the relevant employment contract.

b) The total amount of remuneration per transaction due to intermediaries who have been engaged to act on a club's behalf in order to conclude an employment contract with a player should not exceed three per cent (3%) of the player's eventual basic gross income for the entire duration of the relevant employment contract.

c) The total amount of remuneration per transaction due to intermediaries who have been engaged to act on a club's behalf in order to conclude a transfer agreement should not exceed three per cent (3%) of the eventual transfer fee paid in connection with the relevant transfer of the player.

4. Clubs shall ensure that payments to be made by one club to another club in connection with a transfer, such as transfer compensation, training compensation or solidarity contributions, are not paid to intermediaries and that the payment is not made by intermediaries. This includes, but is not limited to, owning any interest in any transfer compensation or future transfer value of a player. The assignment of claims is also prohibited.

5. Subject to article 7 paragraph 6 and article 8 below, any payment for the services of an intermediary shall be made exclusively by the client of the intermediary to the intermediary.

6. After the conclusion of the relevant transaction and subject to the club's agreement, the player may give his

written consent for the club to pay the intermediary on his behalf. The payment made on behalf of the player shall be in accordance with the terms of payment agreed between the player and the intermediary.

7. Officials, as defined in point 11 of the Definitions section of the FIFA Statutes, are prohibited from receiving any payment from an intermediary of all or part of the fees paid to that intermediary in a transaction. Any official who contravenes the above shall be subject to disciplinary sanctions.

8. Players and/or clubs that engage the services of an intermediary when negotiating an employment contract and/or a transfer agreement are prohibited from making any payments to such intermediary if the player concerned is a minor, as defined in point 11 of the Definitions section of the Regulations on the Status and Transfer of Players.

8. Conflicts of interest

1. Prior to engaging the services of an intermediary, players and/or clubs shall use reasonable endeavours to ensure that no conflicts of interest exist or are likely to exist either for the players and/or clubs or for the intermediaries.

2. No conflict of interest would be deemed to exist if the intermediary discloses in writing any actual or potential conflict of interest he might have with one of the other parties involved in the matter, in relation to a

transaction, representation contract or shared interests, and if he obtains the express written consent of all the other parties involved prior to the start of the relevant negotiations.

3. If a player and a club wish to engage the services of the same intermediary within the scope of the same transaction under the conditions established in paragraph 2 above, the player and the club concerned shall give their express written consent prior to the start of the relevant negotiations, and shall confirm in writing which party (player and/or club) will remunerate the intermediary. The parties shall inform the relevant association of any such agreement and accordingly submit all the aforementioned written documents within the registration process (cf. articles 3 and 4 above).

9. Sanctions

1. Associations are responsible for the imposition of sanctions on any party under their jurisdiction that violates the provisions of these Regulations, their statutes or regulations.

2. Associations are obliged to publish accordingly and to inform FIFA of any disciplinary sanctions taken against any intermediary. The FIFA Disciplinary Committee will then decide on the extension of the sanction to have worldwide effect in accordance with the FIFA Disciplinary Code.

10. Enforcement of associations' obligations

1. FIFA shall monitor the proper implementation of these minimum standards/requirements by the associations and may take appropriate measures if the relevant principles are not complied with.
2. The FIFA Disciplinary Committee shall be competent to deal with such matters in accordance with the FIFA Disciplinary Code.

11. Transitional measures

1. These provisions supersede the Players' Agents Regulations last amended on 29 October 2007 and come into force on 1 April 2015.
2. With the coming into force of these provisions, the previous licensing system shall be abandoned and all existing licences will lose validity with immediate effect and shall be returned to the associations that have issued them.

Annexe 1

Intermediary Declaration for natural persons

First name(s): _____

Surname(s): _____

Date of birth: _____

Nationality/nationalities: _____

Full permanent address (incl. phone/fax and e-mail): _____

I, _____
(First name(s), surnames(s) of intermediary.)

HEREBY DECLARE THE FOLLOWING:

1. I pledge to respect and comply with any mandatory provisions of applicable national and international laws, including in particular those relating to job placement when carrying out my activities as an intermediary. In addition, I agree to be bound by the statutes and regulations of associations and confederations, as well as by the Statutes and regulations of FIFA in the context of carrying out my activities as an intermediary.
2. I declare that I am currently not holding a position of official, as defined in point 11 of the Definitions section of the FIFA Statutes, nor will I hold such a position in the foreseeable future.



3. I declare that I have an impeccable reputation and in particular confirm that no criminal sentence has ever been imposed upon me for a financial or violent crime.
4. I declare that I have no contractual relationship with leagues, associations, confederations or FIFA that could lead to a potential conflict of interest. In case of uncertainty, any relevant contract shall be disclosed. I also acknowledge that I am precluded from implying, directly or indirectly, that such a contractual relationship with leagues, associations, confederations or FIFA exists in connection with my activities as an intermediary.
5. I declare, pursuant to article 7 paragraph 4 of the FIFA Regulations on Working with Intermediaries, that I shall not accept any payment to be made by one club to another club in connection with a transfer, such as transfer compensation, training compensation or solidarity contributions.
6. I declare, pursuant to article 7 paragraph 8 of the FIFA Regulations on Working with Intermediaries, that I shall not accept any payment from any party if the player concerned is a minor, as defined in point 11 of the Definitions section of the Regulations on the Status and Transfer of Players.
7. I declare that I shall not take part in, either directly or indirectly, or otherwise be associated with, betting,

- gambling, lotteries and similar events or transactions connected with football matches. I acknowledge that I am forbidden from having stakes, either actively or passively, in companies, concerns, organisations, etc. that promote, broker, arrange or conduct such events or transactions.
8. I consent, pursuant to article 6 paragraph 1 of the FIFA Regulations on Working with Intermediaries, to the association obtaining full details of any payment of whatsoever nature made to me by a club or a player for my services as an intermediary.
9. I consent, pursuant to article 6 paragraph 1 of the FIFA Regulations on Working with Intermediaries, to the leagues, associations, confederations or FIFA obtaining, if necessary, for the purpose of their investigations, all contracts, agreements and records in connection with my activities as an intermediary. Equally, I consent to the aforementioned bodies also obtaining any other relevant documentation from any other party advising, facilitating or taking any active part in the negotiations for which I am responsible.
10. I consent, pursuant to article 6 paragraph 3 of the FIFA Regulations on Working with Intermediaries, to the association concerned holding and processing any data for the purpose of their publication.



11. I consent, pursuant to article 9 paragraph 2 of the FIFA Regulations on Working with Intermediaries, to the association concerned publishing details of any disciplinary sanctions taken against me and informing FIFA accordingly.

12. I am fully aware and agree that this declaration shall be made available to the members of the competent bodies of the association concerned.

13. Remarks and observations which may be of potential relevance:

I make this declaration in good faith, the truth of which is based on the information and materials currently available to me, and agree that the association concerned shall be entitled to undertake such checks as may be necessary to verify the information contained in this declaration. I also acknowledge that, having submitted this declaration, in the event that any of the above-mentioned information changes, I must notify the association concerned immediately.

(Place and date)

(Signature)



Annexe 2

Intermediary Declaration for legal persons

Name of company (legal person/entity): _____

Address of company (incl. phone/fax, e-mail and website)

Hereinafter referred to as "the company" _____

First name(s) and surname(s) of the individual duly authorised to represent the aforementioned company (legal person/entity):

(NB: each individual acting on behalf of the company has to fill in a separate Intermediary Declaration.)

I, _____

(First name(s), surnames(s) of the individual representing the legal person/entity) duly authorised to represent the company.

HEREBY DECLARE THE FOLLOWING:

1. I declare that both the company I represent and that I myself shall respect any mandatory provisions of applicable national and international laws, including in particular those relating to job placement when carrying out activities as an intermediary. In addition, I declare that both the company I represent and that I myself agree to be bound by the statutes and regulations of associations and confederations, as well as by the Statutes and regulations of FIFA in the context of carrying out activities as an intermediary.

2. I declare that I am currently not holding a position of official, as defined in point 11 of the Definitions section of the FIFA Statutes, nor will I hold such a position in the foreseeable future.
3. I declare that I have an impeccable reputation and in particular confirm that no criminal sentence has ever been imposed upon me for a financial or violent crime.
4. I declare that neither the company I represent nor I myself have any contractual relationship with leagues, associations, confederations or FIFA that could lead to a potential conflict of interest. In case of uncertainty, any relevant contract shall be disclosed. I also acknowledge that the relevant company is precluded from implying, directly or indirectly, that such a contractual relationship with leagues, associations, confederations or FIFA exists in connection with its activities as intermediary.
5. I declare, pursuant to article 7 paragraph 4 of the FIFA Regulations on Working with Intermediaries, that neither the company I represent nor I shall accept any payment to be made by one club to another club in connection with a transfer, such as transfer compensation, training compensation or solidarity contributions.
6. I declare, pursuant to article 7 paragraph 8 of the FIFA Regulations on Working with Intermediaries, that

- neither the company I represent nor I shall accept any payment from any party if the player concerned is a minor, as defined in point 11 of the Definitions section of the Regulations on the Status and Transfer of Players.
7. I declare that neither the company I represent nor I shall take part in, either directly or indirectly, or otherwise be associated with, betting, gambling, lotteries and similar events or transactions connected with football matches. I acknowledge that both the company I represent and I myself are forbidden from having stakes, either actively or passively, in companies, concerns, organisations, etc. that promote, broker, arrange or conduct such events or transactions.
 8. On behalf of the company I represent, I consent, pursuant to article 6 paragraph 1 of the FIFA Regulations on Working with Intermediaries, to the associations obtaining full details of any payment of whatsoever nature made to the company by a club or a player for its services as an intermediary.
 9. On behalf of the company I represent, I consent, pursuant to article 6 paragraph 1 of the FIFA Regulations on Working with Intermediaries, to the leagues, associations, confederations or FIFA obtaining, if necessary, for the purpose of their investigations, all contracts, agreements and records in connection with the activities as an



intermediary of the company. Equally, I consent to the aforementioned bodies also obtaining any other relevant documentation from any other party advising, facilitating or taking any active part in the negotiations for which the company I represent is responsible.

10. On behalf of the company I represent, I consent, pursuant to article 6 paragraph 3 of the FIFA Regulations on Working with Intermediaries, to the association concerned holding and processing any data for the purpose of their publication.

11. On behalf of the company I represent, I consent, pursuant to article 9 paragraph 2 of the FIFA Regulations on Working with Intermediaries, to the association concerned publishing and informing FIFA of any disciplinary sanctions taken against the company I represent.

12. I am fully aware and agree that this declaration shall be made available to the members of the competent bodies of the association concerned.

13. Remarks and observations which may be of potential relevance:

I make this declaration in good faith, the truth of which is based on the information and materials currently available



to me, and agree that the association concerned shall be entitled to undertake such checks as may be necessary to verify the information contained in this declaration. I also acknowledge that, having submitted this declaration, in the event that any of the above-mentioned information changes, I must notify the association concerned immediately.

(Place and date)

(Signature)





PARTE SECONDA

LA MIA PARTITA
*Diario di bordo di un giovane avvocato
nel mondo del calcio*

Non c'è vittoria senza sacrificio.

Ora che sono sulla vetta e vedo il panorama, tutto acquista finalmente un senso.

Non sarei mai arrivato fin quassù se avessi mollato la presa di quella corda che mi lega al calcio. Quante volte mi è scivolata tra le mani mentre cercavo di schivare i detriti dello scetticismo altrui che mi piovevano addosso. Quante volte quel tragitto sembrava così diverso da quello che la mia famiglia aveva pianificato per me, da quello che il mio percorso di studi sembrava impormi.

“Ma chi te lo fa fare?” “Cosa ci guadagni?” “Lascia perdere!” “Non entrerai mai in quel mondo.”

L'eco di queste frasi rimbombava dentro me. Ma ogni mio passo in avanti ne riduceva l'intensità ed amplificava il mio coraggio. Passo dopo passo, fino alla cima. Senza che la valanga mi travolgesse.

Ed arrivato in vetta, finalmente, il silenzio che spegne ogni dubbio.

Il pre-partita

Ogni domenica speravo che mio zio, ex portiere ed allenatore di squadre dilettanti, si ricordasse di me. La mia unica speranza era riposta in lui, dal momento che i miei genitori non avevano la più pallida idea di cosa significasse la parola "calcio".

I miei amici di quartiere trascorrevano i pomeriggi a tirare calci ad un pallone per strada; io preferivo incollare le figurine sull'album e vederli giocare dalla mia finestra, divertendomi ad improvvisare un commento tecnico o a scrivere le pagelle a fine partita.

Per tanti, quella era l'unica alternativa. Dalla mia finestra, vedevo anche alcuni di loro nascondersi alle spalle di una casa abbandonata e tirare fuori dalle tasche dei passatempo ben più pericolosi. Meglio sbucciarsi un ginocchio dando un calcio alla noia ed alla solitudine.

Le mie settimane trascorrevano lente e monotone, fra una puntata di "Holly e Benji" ed un panino con la Nutella. Ma quando arrivava la domenica, la mia vita improvvisamente poteva cambiare.

A patto che lo zio si ricordasse di me.

Già, perché la domenica i calciatori uscivano dall'album e scendevano in campo. Ed io morivo dalla voglia di vederli dal vivo. La mia unica possibilità per farlo era quella di salire sulla mitica "Giulietta" dello zio e puntare dritto verso il "Via del Mare" di Lecce. Purtroppo non accadeva

spesso, anche perché papà aveva paura dei possibili scontri tra tifosi, perciò mi impediva di andarci.

Ma quella domenica nulla avrebbe potuto fermarmi. Quella domenica c'era Lecce-Juventus.

Ed anche in chiesa pregavo perché lo zio venisse a prendermi e papà non mi rompesse le scatole.

Quando all'ora di pranzo il campanello suonò ebbi quasi un infarto. Vedere la figura imponente dello zio apparire dalla porta d'ingresso mi diede la certezza che Dio esiste, e che quella domenica entrambi si erano ricordati di me.

Mangiai in fretta solo il primo, corsi a prendere l'album e mi fiondai in macchina con lui.

Lo zio era come un fratello maggiore per me. A quei tempi non era ancora sposato, perciò poteva dedicarsi a tempo pieno alla sua grande passione, che poi era anche la mia. La nostra complicità era talmente forte che quel giorno mi confidò un grande segreto. Tirando fuori dal cruscotto una foto della ragazza che sarebbe diventata mia zia, mi disse che si era appena fidanzato con lei.

Mi sentivo grande in quella macchina, mentre lo zio mi faceva sedere su di lui e tenere il volante, quasi fossi io a guidare. Durante il tragitto verso lo stadio, ripassavo la formazione. Volevo arrivare preparato all'esame "Via del Mare".

La processione verso l'ingresso della curva nord, quella dei tifosi di casa, era interminabile.

Ovviamente, non potevamo permetterci economicamente di assistere da altri settori, ma poco importa: era di sicuro il luogo più colorato e folcloristico da cui partecipare all'evento.

Accanto a me, sugli spalti, una galleria di personaggi delle più disparate categorie sociali: dall'emigrante ritornato in Salento con un mezzo accento settentrionale o tedesco, al tipo poco raccomandabile che ti urlava contro se non incitavi la squadra quanto lui.

Il più delle volte tornavo a casa senza voce, ma era un prezzo che pagavo volentieri pur di stare appollaiato lassù.

Molti dei miei compagni di spalto, in quello stadio, un giorno alla settimana, si trasformavano radicalmente.

Da silenziosi avvocati o medici, divenivano esagitati ultrà imprecati contro la moglie dell'arbitro. Fieri di poter sfogare, almeno per un paio d'ore, le loro frustrazioni matrimoniali o lavorative.

All'improvviso, la squillante voce dello speaker irruppe dai megafoni e catturò l'attenzione dei venticinquemila presenti. "Unione Sportiva Lecce... numero 1, Zunico... 2, Garzya... 3, Carannante... 4, Mazinho... 5, Ferri... 6, Marino... 7, Alejnikov... 8, Morello... 9, Pasculli... 10, Benedetti... 11, Virdis" e ad ogni annuncio, il boato di tutto lo stadio: "Olè!".

Dopo la gioia, la paura.

"Juventus Football Club... numero 1, Tacconi... 2, Napoli... 3, Julio Cesar... 4, Fortunato... 5, De Marchi... 6, De Agostini... 7, Haessler... 8, Marocchi... 9, Schillaci... 10, Baggio... 11, Alessio" e ad ogni annuncio, il batticuore che saliva.

Avevo ancora nella mente l'eco delle notti magiche di Italia '90. Di Schillaci che da sconosciuto diveniva eroe nazionale

e ci faceva sfilare per le vie della città con una mano a reggere il tricolore e l'altra a premere ininterrottamente il clacson. Di una speranza di vittoria finale che si infrangeva sui guantoni di Goycochea ma che non ci impediva di uscire dal Mondiale a testa alta, con un senso di orgoglio nazionale da tempo perduto.

Di un'Italia che non conosceva la crisi e sapeva godersi la vita. Trascinata da un ragazzino che incantava tutti con le sue giocate eleganti ed imprevedibili.

Era lui che ora mi faceva più paura. Solo lui. Il "divin codino". Quel fenomeno chiamato Roberto Baggio.

Paura che potesse far male al mio Lecce con le sue giocate. Paura che diventava ammirazione per il suo sconfinato talento.

Ero talmente convinto che potesse segnare in qualsiasi occasione, che appena toccava la palla io mi coprivo gli occhi con le mani o mi nascondevo dietro allo zio. Motivo per cui non vidi buona parte di quella sfida ed ancora adesso non ricordo granché, se non il goal annullato per fuorigioco a Morello, che prima mi fece esplodere di gioia e poi piangere di disperazione.

Il Lecce perse per 1 a 0 con goal di tale Paolo Di Canio, un tipetto inarrestabile che ci castigò a cinque minuti dalla fine. Ma non importa. Io tornai a casa contento, stringendo tra le mani il biglietto che il giorno dopo avrei mostrato come un trofeo a tutta la classe, traccia indelebile della mia partecipazione alla "battaglia".

Convinto che un giorno, ai miei figli e nipoti, avrei potuto dire con orgoglio: "io c'ero".

Giocare a calcio non è mai stato il mio forte.

Ho sempre ritenuto di non avere talento e, per giunta, di aver iniziato a praticare questo sport troppo tardi. Mio padre, infatti, si ostinava a farmi frequentare dei corsi di karate ma io, per ripicca, mi iscrissi al Circolo Tennis – tra l'altro, ottenendo discreti risultati.

In ogni caso, preferivo restare a casa a studiare piuttosto che trascorrere i pomeriggi ad allenarmi con lo zio e la sua squadra. Solo le partite in oratorio mi appassionavano un po'; era divertente, una volta finita l'ora di catechismo, uscire nel cortile e giocare con gli amici, spesso senza ruoli ben definiti e senza schemi da rispettare.

Anche d'estate, nelle lunghe giornate trascorse sulla spiaggia, il pallone era il compagno più gradito fra una pizzecca ed un cono gelato. Bastavano due paia di ciabatte da infilare nella sabbia come pali ed il gioco poteva iniziare. Si andava avanti per ore – di solito finché un vicino di ombrellone non veniva colpito e ci minacciava di tagliarci il pallone.

Ecco cos'era il calcio per me. Compagnia, spensieratezza, amicizia.

Non il sogno di una carriera da calciatore da inseguire a tutti i costi.

Non l'illusione di facili guadagni da costruire con i piedi anziché con la testa.

Perciò, in ogni stagione della mia vita, il calcio ha sempre rappresentato il rifugio perfetto dallo stress e dalle difficoltà quotidiane.

In riva al mare, tra le pagine della "Gazzetta" o del "Corriere",

iniziavo a nutrirmi di quei lati del pallone che più mi affascinavano: la ricerca e la scoperta dei giovani talenti, l'approfondimento della tattica e della gestione di un club.

Ma soprattutto, la campagna trasferimenti. Il mio gioco preferito, dopo il calcio.

Immaginavo di essere il procuratore di Lentini e di telefonare all'avvocato Agnelli per proporlo alla Juve, oppure di definire il rinnovo del contratto di Marco Van Basten con il Milan. Forse erano solo le illusioni di un ragazzino. O forse gli indizi di quella che sarebbe diventata la mia professione e la mia carriera.

Alla domanda: "Cosa vuoi fare da grande?", la risposta era sempre la stessa: "Voglio diventare l'avvocato dei calciatori". Le scuole superiori e l'Università sono state solo le sale d'attesa che ho dovuto attraversare prima di varcare la soglia della mia professione.

Più che ovvia la scelta della Facoltà di Giurisprudenza: studiare il diritto è fondamentale per chi vuole operare in un settore in cui leggi, regolamenti e direttive la fanno da padrone.

È stato un percorso impegnativo, certo, ma allo stesso tempo lineare e senza intoppi; anzi, direi di aver bruciato decisamente le tappe. A ventitré anni laureato, a ventisei avvocato.

"... e ora?"

Si apriva davanti a me quel mondo da sempre desiderato.

C'era solo un problema.

Ero solo. Perciò non sapevo neppure da dove iniziare.

Un'idea nacque immediatamente: se la montagna non va a Maometto, Maometto va alla montagna.

In questo caso, spettava a me il compito di andare alla montagna.

Trovai in rete, assieme ad un collega, il numero dello studio legale di uno dei più grandi avvocati operanti in ambito calcistico.

Gli chiesi di partecipare ad una tavola rotonda dal tema "L'avvocato nel mondo del calcio", assieme ad altri relatori provenienti da altre associazioni ed istituzioni. Mi aspettavo un secco "no", vista la distanza che ci separava e la necessità di raggiungermi nel profondo Sud.

Invece, la risposta fu positiva. Anzi, il destino rilanciò la sfida quando, proprio al termine del convegno, il grande avvocato mi chiese di aiutarlo nella creazione di un'associazione che coinvolgesse a livello nazionale ed internazionale gli avvocati che operavano nel mondo del calcio.

Ovviamente, inutile dire che se la montagna chiama, Maometto risponde!

Accettai con orgoglio ed entusiasmo l'invito ed iniziarono i miei viaggi alla scoperta dei segreti di questa professione. Partecipai ad ogni singola riunione (e vi assicuro che da allora sono state tante!) e in ogni occasione cercavo di assorbire come una spugna ogni aspetto dei grandi avvocati che partecipavano, dal loro modo di vestire al loro modo di comunicare e relazionarsi con gli altri.

Mi resi subito conto che anche il tono della loro voce non era casuale: tutto contribuiva a coinvolgere l'ascoltatore e a valorizzare maggiormente un ruolo di per sé molto affascinante.

Lo smarrimento iniziale fu enorme. Non si entra in una casta se non conosci le regole del gioco. Ma, come mia abitudine, misi in campo tutta la pazienza che avevo e andai avanti a denti stretti. Tutto ciò che guadagnavo dalla libera professione lo buttavo letteralmente – prendo in prestito la frase che hanno coniato i miei genitori! – nella mia più grande passione. Il segno "meno" sul conto corrente era decisamente l'unico gol che riuscivo a segnare in quel periodo, ma non mi scoraggiai. Mi stavo formando.

All'inizio, sembrava che il loro linguaggio fosse criptato; non capivo come queste persone avessero potuto aiutare dei semplici calciatori a costruire carriere da campioni. Di sicuro, capii che il primo passo era quello di guadagnare la loro fiducia.

Ma come?

Ho imparato che nella vita la parola ed il linguaggio possono superare ogni genere di barriera. Mi mostrai preparato su argomenti studiati ed approfonditi nel corso degli anni e questo mi consentì di uscire dall'anonimato all'interno dell'associazione. Fatto questo, arrivai al secondo "step": dovevo imparare il mestiere.

Di sicuro, non potevo partire dalla cima della montagna, pretendendo da subito di ricevere il mandato di qualche campione già affermato, ma dovevo iniziare la mia scalata dal basso, iniziando a lavorare con i giovani.

Sarebbe stata una scommessa reciproca: un giovane avvocato sconosciuto avrebbe puntato su un giovane calciatore sconosciuto; un giovane calciatore sconosciuto avrebbe puntato su un giovane avvocato sconosciuto.

La sostanza di questa professione è determinata principalmente da due elementi: la qualità dell'atleta scoperto e le concrete possibilità di carriera da offrirgli. Era dunque necessario muoversi su due fronti: ricerca di talenti (quello che in termini tecnici si chiama "scouting") ed instaurazione di rapporti con società.

Piuttosto semplice, direte voi. Quasi impossibile, vi rispondo io.

Specialmente se si parte da zero, senza un nome già conosciuto nel settore o un "padrino" che ti introduca nella "stanza dei bottoni".

Sul primo fronte, non c'era molto da studiare in merito a qualità e caratteristiche ideali di un giovane di talento. Esiste un giudice supremo, chiamato rettangolo verde, in grado di esprimere il proprio verdetto senza possibilità di appello. È lui che riconosce immediatamente chi merita l'attenzione degli addetti ai lavori; è lui che sentenzia se un ragazzo ha la stoffa per diventare un professionista o se tutt'al più potrà semplicemente godere del benessere psico-fisico che lo sport sa regalare.

Dal canto mio, l'occhio da osservatore non mi mancava. I lunghi anni trascorsi a vedere e rivedere partite su partite mi avevano fatto maturare una discreta capacità di analisi al riguardo.

Osservare e valutare una prestazione, intuire la prospettiva di crescita di un atleta non appariva così proibitivo per chi, come me, era già abituato ad andare oltre la semplice ottica di spettatore e ad indossare i panni dello scout.

A rendere più complicata la ricerca, tuttavia, intervenivano diversi fattori.

Innanzitutto, i talenti in circolazione erano e sono sempre meno. Inoltre, spesso un piccolo campione sboccia nel luogo più impensabile (proprio per questo, è molto più probabile scoprire un talento nel campo di un oratorio di periferia piuttosto che tra le fila di una squadra importante).

Come se non bastasse, per ottenere la fiducia di un giovane calciatore occorreva battere tutti sul tempo, riconoscendo quel talento prima di chiunque altro.

Infine, era sempre necessario l'avvicinamento discreto e graduale alla famiglia del calciatore; un aspetto da non sottovalutare perché denso di numerosi ostacoli, primo fra tutti lo scetticismo nei confronti di un avvocato ancora privo di fama.

Perciò, non potevo fare altro che viaggiare. Viaggiare spesso, viaggiare verso tante destinazioni, viaggiare preferibilmente "low cost" viste le mie scarse possibilità.

A sostenermi e dare senso ai miei sacrifici, era sempre lo spirito di avventura, una caratteristica fondamentale in questa professione. Prima che un lavoro, ho sempre vissuto le varie fasi di questo percorso come una continua ricerca di me stesso, una continua scoperta dell'altro, una continua opportunità di crescita ed arricchimento umano, prima ancora che professionale ed economico.

L'ingresso in campo

Esiste un luogo fatato, una sorta di “paese dei balocchi” in cui per due volte l'anno si riunisce il gotha dei rappresentanti di calciatori e società. La città prescelta per questo immancabile appuntamento non può che essere la capitale italiana degli affari: Milano.

Milano. Con il suo caos ordinato, le sue affascinanti contraddizioni, la sua eleganza ed il suo inconfondibile stile. Milano rappresenta per me, da sempre, la città ideale, quella in cui il tempo acquista un valore, quella in cui non c'è sogno che non si possa realizzare, quella in cui tocchi con mano ciò che vedi in TV.

Ecco perché il cuore mi batteva all'impazzata quando, a fine agosto di quel lontano 2010, ho varcato per la prima volta la soglia del celeberrimo hotel del calciomercato. Mi sentivo come Davide al cospetto di Golia.

Non solo: io ero un solo Davide, loro tanti Golia.

La semplice presenza in quel luogo “sacro” mi faceva sentire già sotto i riflettori: circondato di microfoni e videocamere delle principali testate giornalistiche, mi sentivo già parte della notizia.

A scrivere la storia di quel calciomercato – chissà – forse ci sarei stato anch'io; certo, non sarei stato il protagonista che mette a segno un grande trasferimento, ma mi sarebbe bastato essere una semplice comparsa che si affaccia sulla scena in punta di piedi.

Era emozionante ripensare a quando, tra le pagine dei

giornali, leggevo di trattative ed acquisti o cessioni; ora, finalmente, ero io a sostare nella hall affollata di operatori di mercato o a percorrere il famoso corridoio lungo il quale si avvicendavano i box delle società.

Quelle porte contrassegnate dai cartelli “Juventus FC”, “AC Milan”, “Internazionale FC” rappresentavano quasi le porte del Paradiso per me. Ma ero ben consapevole di quanta strada dovessi ancora percorrere prima di varcarne la soglia. Nel frattempo, questa vetrina – perché di vetrina si tratta, visto che i grandi colpi di mercato difficilmente si concludono in quella sede, ma vengono definiti e messi a segno in altri luoghi, spesso impensabili e segreti – rappresentò una grande opportunità per entrare in contatto con tutti i più famosi ed autorevoli esponenti della “casta”. Mentre tutti attendevano il colpo di quella sessione, che solitamente arriva a qualche istante dal fatidico “gong” di chiusura della campagna trasferimenti, io ne approfittavo per parlottare con diversi avvocati, agenti e direttori sportivi e per recuperare i loro contatti in vista di quello che sarebbe stato, un giorno, il mio colpo.

Ciò che mi sorprese era l'apparente calma che si respirava nelle sale dell'hotel, sotto la quale si nascondeva in realtà un'intrigante rete di relazioni fra operatori, condotte attraverso un vero e proprio “linguaggio idiomatico”, caratterizzato dall'uso di poche, semplici espressioni ormai ben conosciute da tutta la cerchia.

“Lo facciamo”... “è saltato”... “si fa, ma a gennaio”, solo per citarne alcune.

Come Dante fu accompagnato da Virgilio nel suo viaggio ultraterreno, così ebbi la fortuna di avere accanto, ancora una volta, l'avvocato già invitato al convegno, che mi accolse con il suo affabile sorriso e mi presentò suo figlio, un giovane di belle speranze come me, ed un bel po' di altre persone che contano in questo ambito. Ricordava ancora con piacere il suo viaggio a Lecce – soprattutto i buonissimi pasticciotti, dolci tipici che, come ogni meridionale che si rispetti, siamo soliti regalare ad ogni settentrionale nostro ospite – e l'occasione fu propizia per ricevere altri suoi preziosi consigli su come farsi largo in questa giungla.

E proprio facendomi largo nella giungla dell'hotel e raggiungendo l'area riservata agli addetti ai lavori della carta stampata e della TV, notai uno spigliato giornalista che stava commentando in diretta ciò che accadeva.

Riconobbi in lui un volto televisivo già noto nonostante la giovane età, del quale apprezzavo da tempo la capacità di raccontare il calcio in maniera originale ed appassionante.

Proprio a fine diretta, scambiai qualche parola con lui e gli lasciai il mio contatto con l'obiettivo di partecipare, un giorno, alla sua trasmissione.

Quella sessione si concluse senza il fatidico colpo di mercato tanto atteso, ma il vero colpo l'avevo segnato io: entrare dalla porta principale, senza paura, nell'olimpico del calcio.

Il match entra nel vivo

Dopo gli anni della formazione, era giunto il momento di disputare la partita sul campo, offrendo il mio supporto legale ai giovani calciatori che avrei incontrato.

Le prime esperienze sono state fra le più faticose, ma di sicuro le più intense e quelle che indubbiamente ricordo con maggiore piacere. Ricordare i tanti aneddoti di quei ragazzi mi fa sorridere ancora oggi e mi convince di quanto sia gratificante svolgere questa professione.

In questo ambito, non solo è difficile instaurare un rapporto di fiducia con gli assistiti, ma è ancor più difficile mantenerlo nel tempo. Gli avvoltoi pronti ad attirare verso di sé i giovani di talento sono fin troppi. Adoperano ogni mezzo pur di raggiungere il loro scopo. Dalla denigrazione del nome di chi ti assiste, alle millantate amicizie con clubs importanti, ai facili regali di scarpe e guantoni.

L'essere avvocato, fortunatamente, comporta di per sé il rispetto di quel codice deontologico che racchiude tutti i valori a cui ispirare la mia professione. Ecco la mia forza e la mia capacità di distinguermi: lo studio e lo stile. Ho sempre cercato di fondare la mia attività sulla lealtà, la credibilità, la trasparenza, consapevole tuttavia che talvolta è la pura casualità ad essere determinante per il buon andamento di un rapporto e l'esito di una carriera.

Uno degli incontri più belli è avvenuto proprio grazie ad una fortunata coincidenza.

Andai ad incontrare un sacerdote che non vedevo da tempo.

Sapevo delle sue difficoltà in uno dei quartieri più a rischio della mia città, ma ero sicuro che la autenticità della sua vocazione lo stesse aiutando a compiere con coraggio la sua missione. Nel rione dove sorgeva la sua parrocchia vi era una sola farmacia – vi lascio immaginare per quale ragione – nessun supermercato e le porte d'ingresso delle abitazioni erano rinforzate con delle robuste grate per impedire ai malintenzionati di fare irruzione nella quiete domestica.

Il “Don”, che era stato il sacerdote e l'educatore della mia infanzia, mi raccontava dei soli cinque fedeli in chiesa. L'indifferenza dei suoi nuovi parrocchiani mi rammaricava, perciò decisi di andare da lui più spesso per farlo sentire meno solo, o quantomeno per portare il numero dei fedeli da cinque a sei.

Nel freddo oratorio di quella fredda parrocchia si stava svolgendo, però, una calda partita fra i giovani del quartiere. Il calcio ha una grande forza, quella di riuscire ad illuminare anche i posti più bui.

A correre dietro a quel pallone erano i figli di uomini e donne dal passato difficile e dal presente tutto da inventare. A fine partita, il sacerdote mi presentò i ragazzi ed alcuni fra i loro genitori. Pochi giorni dopo, ricevetti la chiamata di uno di questi, che mi chiese di occuparmi del percorso calcistico di suo figlio Daniele. La loro famiglia era di origini milanesi e da poco si era trasferita in Salento, perciò non conoscevano ancora l'ambiente né lo scenario calcistico locale.

Tornai con la mente alla partita in oratorio. Il ragazzo era brevilineo, ma con dei piedi straordinari.

Decisi di interessarmi a lui e da quel momento iniziai a contattare alcune squadre professionistiche chiedendo se fossero interessate ad un ragazzo di quell'età e con quelle caratteristiche.

Una società del Nord rispose positivamente e, dopo averlo visionato, gli propose di vestire la loro maglia durante un torneo giovanile al quale avrebbero preso parte i migliori club al mondo.

Incredibile ma vero: Daniele, che fino ad una settimana prima correva su un campo in terra battuta, si ritrovò a giocare su un meraviglioso manto erboso contro il leggendario Barcelona. Non si notò minimamente alcuna differenza tra lui e gli altri calciatori in campo, tenne bene il confronto ed uscì tra gli applausi dei presenti.

Ma purtroppo non sempre l'apprezzamento del pubblico corrisponde ai pareri degli addetti ai lavori, che spesso valutano gli atleti secondo parametri di difficile comprensione.

Daniele non venne tesserato, ma tornò a casa felice per l'esperienza vissuta ed affrontò con più maturità tutte le sfide successive. Proprio grazie alla sua determinazione ripartì da una società dilettantistica, fu il più giovane fra i tesserati ad esordire in prima squadra e vinse subito alcuni trofei importanti, fra i quali la coppa Italia regionale. La tenacia e la dedizione con cui affronta quotidianamente la sua attività di calciatore lo hanno fatto crescere in fretta e lo hanno già reso un professionista, soprattutto per le sue doti umane e morali. Da allora non si è più fermato e sono



certo che presto il suo talento lo porterà a raggiungere i palcoscenici calcistici più prestigiosi.

Ciò che ho imparato dall'esperienza di Daniele è che si può costruire una carriera di successo anche "al contrario", emergendo passo dopo passo dal dilettantismo al professionismo, dalla terra battuta al manto erboso.

Quando si dice che il mondo del calcio è popolato solo da imbrogliatori e truffatori, io cerco sempre di smentire questo pregiudizio.

Questo settore pullula di persone per bene, di gente che gratuitamente spende la propria esistenza per garantire a tanti giovani un sano divertimento ed un'alternativa alla devianza.

Molti tra questi operatori non sono riusciti ad affermarsi nel professionismo ma cercano di educare allo sport i più piccoli, trasmettendo loro i valori e gli ideali che spesso sfuggono alle logiche aziendali dei grandi clubs.

Vi voglio raccontare la storia di Franco, un esempio di autenticità che ho incontrato durante il mio percorso e che mi ha spronato a credere nel calcio, quello vero, che spesso non finisce sulle prime pagine dei giornali ma che ti rende una persona migliore.

Franco lavora come carpentiere, ma la sua vocazione è il calcio. Ultimo di dieci figli, cresciuto in una famiglia non agiata, decise di intraprendere la carriera di calciatore, anche contro la volontà del padre. Aveva un buon talento, a cui aggiungeva doti atletiche superiori alla media. In campo metteva il

turbo, tanto che il suo soprannome era "Kawasaki" perché anche lui, come la famosa motocicletta, sollevava grandi polveroni di terra durante le sue sgroppate sulla fascia.

La sua trafila nel dilettantismo è stata segnata da piccole soddisfazioni, non molto diverse da quelle di tanti anonimi calciatori di provincia, finché il suo cuore non ha deciso di trasformarlo in Mister Franco.

Un arresto cardiaco durante una partita aveva fermato la sua corsa verso il professionismo, ma da allora Franco aveva intrapreso un nuovo percorso, fatto di schemi tattici da spiegare alla lavagna e di esercizi da far ripetere ogni giorno ai suoi ragazzi.

Più che un allenatore tradizionale, Franco è sempre stato un bravo motivatore, capace di trasferire la sua passione ai suoi calciatori e di educarli ai veri valori umani, servendosi dello sport come migliore arma contro l'emarginazione e le dipendenze. Ha sempre spiegato ai giovani che la vera vittoria è segnare un gol nella vita di tutti i giorni anziché rincorrere il successo a tutti i costi cercando di segnare su un campo da calcio.

Per questo Franco mi è stato simpatico sin dal nostro primo incontro. Nella sua umanità e semplicità ho trovato delle doti sempre più rare in un mondo caratterizzato da invidia, avidità, calunnie.

È stato lui, con il suo modo di fare e di amare il calcio e la vita, a farmi capire la differenza fra il professionista e il dilettante.

Il dilettante è colui che gioca una partita da 90 minuti.

Il professionista è colui che gioca una partita lunga una vita.

Ogni sera, Franco dedicava alcune ore di allenamento a giovani calciatori infortunati, aiutandoli a recuperare la forma fisica. A volte si allenava al buio, chiedendo la disponibilità ai gestori degli impianti di sfruttare i campi da calcio vuoti dopo gli allenamenti altrui, non potendosi permettere una propria struttura o di pagare un affitto.

Oltre a questa attività, Franco era diventato l'allenatore di una squadra di calcio a 5, l'unica realtà sportiva ad avergli offerto un'opportunità di "lavoro", ovviamente a titolo gratuito.

Come talvolta facevo, passai a salutarlo durante una partita di calcetto e notai che in porta c'era un ragazzo che per struttura fisica era decisamente fuori ruolo. Franco mi disse che quel tipo era il "jolly" della squadra, capace di ricoprire all'occorrenza tutti i ruoli, e che – per mia sfortuna – avevo assistito ai soli dieci minuti in cui lui era in porta.

Sta di fatto che anche tra i pali, il jolly fece la sua bella figura ed io mi decisi a chiedere un favore a Franco.

“Se puoi, spostalo in attacco. Voglio vedere come se la cava” gli dissi.

La magia ebbe inizio.

Mattia sfoderò tutto il suo repertorio di giocate d'altissimo livello: tra rovesciate, colpi di tacco e dribbling ubriacanti nello stretto, vinse la partita con le sue sole forze.

Capì subito che, se riusciva ad esprimersi in quel modo in un minuscolo campo di calcio a 5, avrebbe potuto fare la differenza anche su una prateria di calcio a 11.

Fu semplice trovare una squadra pronta a tesserarlo, ma uno spiacevole ostacolo rese tutto più complicato.

Mattia non giocava da diversi anni e non credeva più nei suoi mezzi, ma da piccolo era stato tesserato da una squadra locale e ad interrompere la sua potenziale rinascita era la maledetta “tagliola” del premio di preparazione.

Altro che premio, in questo caso si trattava del prezzo da pagare per riavere la libertà.

Nel calcio di oggi, lo sappiamo bene, non girano più molti denari. Ecco perché, non appena si presenta l'opportunità di battere cassa, qualsiasi società chiede la sua parte, avendo contribuito alla formazione di un anonimo bambino inserito in una lista di tesserati ormai archiviata nel dimenticatoio.

Fortunatamente, però, Mattia non era un anonimo bambino, ma un ragazzino già piuttosto conosciuto fra gli addetti ai lavori.

Infatti, un giovane e vincente allenatore salentino, apprezzato soprattutto per la grande competenza nella valorizzazione dei talenti e nell'impostazione tattica della squadra, aveva notato le buone qualità di Mattia – indovinate dove? – su una spiaggia durante una sfida di dribbling contro un difensore professionista.

Dall'allenatore al club, il passo fu breve: il presidente, che intendeva tesserarlo ad ogni costo, decise di investire sul talentuoso bomber e, fidandosi del parere del mister, accettò di pagare il premio di preparazione alla squadra dilettantistica.

Da quel momento, Mattia ripagò la fiducia a suon di gol.



Ottenne il titolo di capocannoniere del campionato Juniores nazionale ed esordì ben presto in prima squadra, divenendo l'idolo di un'intera tifoseria.

Quando il calcio fa miracoli

Era un caldo pomeriggio di marzo quando, per una vicenda legale, io e il mio collega ci recammo in Università.

Anche in Università un campo da calcio. Un rettangolo in erba sintetica, una tribuna coperta da fare invidia a molte strutture di provincia: la tentazione di entrare e sbirciare uno scampolo di partita era grande.

E come al solito, senza farci pregare, cedemmo alla tentazione. Di fronte a dei giovani calciatori da osservare anche una vicenda legale poteva aspettare.

Mai tentazione si rivelò più azzeccata. In quell'anonimo campetto muoveva i suoi primi passi un "cioccolatino" – un ragazzino africano – dal sorprendente talento.

"Chi è quel fenomeno?" esclamai sbalordito non appena lo vidi in azione.

Sembrava il prototipo del calciatore che ogni squadra cerca: struttura fisica superiore alla media, rapidità di movimento, capacità di leggere in anticipo lo sviluppo di un'azione.

Ma, soprattutto, il sorriso di chi ama giocare a calcio e vive lo sport come puro divertimento.

È difficile tradurlo in parole ma è altrettanto vero che, dopo aver osservato tante partite e tanti ragazzi, la sensazione di trovarsi di fronte ad un potenziale campione si avverte in maniera istintiva ed epidermica.

La sua corsa era completamente diversa da quella dei suoi compagni: quasi una fuga verso la libertà, uno scatto in avanti alla ricerca di quell'uguaglianza che solo il calcio può affermare.

Questa sua voglia di emergere e di dimostrare il suo valore lo rendeva unico e differente da qualsiasi altro giovane calciatore avessimo mai visto prima.

Ci bastò assistere a pochi minuti di quella partita per convincerci che quel ragazzo aveva le qualità giuste e che avremmo potuto aiutarlo a mostrare le sue doti.

Nei giorni successivi, cercammo di recuperare quante più informazioni possibili su di lui – questo lavoro ha anche un risvolto “investigativo”, caratterizzato da ricerche e passaparola tra gli addetti ai lavori – e fortunatamente riuscimmo ad anticipare i nostri colleghi.

Parlammo con il padre di Mamadou – Momo, per gli amici – che ci raccontò un po' della sua vita. Dentro ai suoi occhi, il calore ed il colore della sua terra d'origine, il Senegal. Nelle sue parole, il sacrificio di chi lascia tutto ed affronta un viaggio denso di incognite e difficoltà, alla ricerca di un futuro diverso.

Gli chiedemmo di poter far provinare Momo presso società professionistiche; lui, che non aveva neppure mai visto giocare il ragazzino – perché quando si è impegnati a guadagnarsi da vivere non si ha il tempo per pensare ad altro, compreso il divertimento di un figlio – acconsentì senza battere ciglio.

Ci disse, infatti, che il figlio viveva di calcio.

Questa osmosi si ripercuoteva sulle costanti preoccupazioni del padre, il quale non sapeva mai su quale sperduto campo della provincia fosse Momo. Una cosa, però, lo rassicurava: suo figlio era su un campo a giocare.

Ci chiese soprattutto di controllare i suoi spostamenti, dato che spesso Momo usciva di casa in prima mattinata e ritornava in tarda serata, e di aiutarlo nella ricerca di una scuola pronta ad accoglierlo, visto che fino ad allora tutte le porte erano rimaste chiuse dietro ad una miriade di scuse che poco avevano di burocratico e molto di discriminatorio. Capimmo dunque che il nostro incarico sarebbe stato non solo calcistico. Dovevamo fornire al ragazzino quella forza che il padre, da solo, non riusciva a garantirgli, per affermare quei diritti essenziali ed extracalcistici che a noi sembravano scontati ma che, per chi non è cittadino italiano, sono conquiste da raggiungere e difendere ogni giorno.

Dopo una serie di porte chiuse in faccia, trovammo una scuola pronta ad accoglierlo e riuscimmo così ad ottenere in poco tempo il nulla osta per la sua formazione.

In questo frangente, emerse la nostra funzione educativa: cercammo di spiegargli che non può esistere un calciatore che non sia, prima di tutto, una persona dotata di intelligenza e cultura, qualità che valgono sia in campo che fuori.

Lui accettò di buon grado i nostri consigli, anche se all'inizio la sua integrazione scolastica non fu per niente semplice. Ci raccontò di episodi in cui veniva apostrofato con frasi del tipo: “Ciao, faccia di m***a!”

Noi cercavamo di sdrammatizzare e di dirgli che la sua forza doveva essere quella di non rispondere alle provocazioni con altrettante provocazioni, ma di dimostrare invece le sue qualità umane impegnandosi sui banchi di scuola, così come faceva in maniera naturale sui campi da calcio.

Riaffermare quell'equilibrio che in campo riusciva così semplice, ma che a scuola era così difficile, diventò per lui una nuova sfida. Ma chi, come lui, è abituato a giocare partite ogni giorno, non si scoraggia di fronte ad un primo tempo negativo o chiuso in svantaggio, perché sa che nella ripresa avrà la possibilità di ribaltare il risultato.

Fu proprio così: in poco tempo, quella sua diversità si trasformò nella sua forza più grande, divenendo il "jolly" della scuola.

Ora arrivava l'aspetto calcistico. Prima di sostenere un provino, occorreva effettuare quei controlli medici necessari per verificare l'idoneità agonistica a questo sport.

Questa mera formalità, che è prassi automatica in questo mondo, si rivelò invece un ennesimo ostacolo nella corsa di Momo verso il professionismo.

È ancora vivo nella mia mente lo sguardo dei medici che, sbalorditi e sconsolati, ci comunicarono che il ragazzo era affetto da una patologia cardiaca potenzialmente letale, particolarmente diffusa tra le popolazioni provenienti dall'Africa.

A confermare questo drammatico responso fu suo padre, il quale ci raccontò della prematura scomparsa della nonna del ragazzo, a causa di un improvviso arresto cardiaco.

Ancora una volta, la partita di Momo veniva interrotta da un intervento a gamba tesa, un inaspettato fallo che ti lascia a terra dolorante e senza parole.

In quell'istante, anche noi vivemmo la nostra Africa: un luogo meraviglioso, ma che nascondeva insidie, pericoli e contraddizioni.

Chiunque si muove per interesse economico, di fronte a tale notizia, avrebbe lentamente voltato le spalle a Momo ed alla sua famiglia. Ma questa professione è, prima di tutto, una missione, e come tale dovevamo viverla.

Non ci arrendemmo.

Non potevamo credere che un così grande talento non potesse sbocciare ed anzi rischiasse addirittura la sua vita in così giovane età.

Approfondimmo i controlli: venne sottoposto a diverse forme di indagine medica per confermare tale patologia.

Dopo oltre un mese in ospedale, trascorso a giocare con medici ed infermieri che cercavano di tranquillizzarlo nonostante i numerosi e spesso invasivi esami, Momo vinse la sua partita più importante, quella con la vita.

La prima diagnosi, infatti, si rivelò errata, e dallo screening completo risultò che il suo cuore era sano e privo di qualsiasi malformazione.

Mamma Africa poteva riabbracciare il frutto della sua terra: il cuore di quella giovane pantera poteva ritornare a battere forte in campo.

La prima prova era superata; ora Momo doveva affrontare la prova del campo.

Osammo da subito: lo accompagnammo ad un raduno organizzato da una delle più importanti società professionistiche italiane, sicuri che non ci avrebbe fatto fare una magra figura.

Era il più piccolo fra i partecipanti, ma in campo sembrava il più grande. Disputò una prima partita con altri calciatori

della sua classe anagrafica e mise a segno un gol, oltre a propiziarne un altro con un preciso assist.

Quando la partita si concluse, pensavamo che fosse concluso anche il suo provino.

Invece, con nostro grande stupore, il selezionatore gli chiese di rimanere in campo anche nella successiva sfida, riservata ad atleti più grandi.

E, neanche a farlo apposta, segnò un gol anche in quella partita, regalandoci la gioia più grande dopo mesi di preoccupazione e notevoli sacrifici.

Il selezionatore ci contattò subito dopo il provino per dirci che il ragazzo aveva destato ottime impressioni e che avrebbero continuato ad informarsi su di lui nel corso della stagione, per poi valutare definitivamente l'opportunità di tesserarlo per l'anno successivo.

Nel frattempo, Momo mostrò le sue doti e fece le fortune di una società locale, in attesa di quella chiamata che finalmente, dopo mesi che sembravano interminabili, arrivò.

L'approdo nella grande città fu ricco di sensazioni contrastanti in lui. Era entusiasta all'idea di vestire una maglia così gloriosa, anche solo per un provino, ma aveva anche tanta paura di non farcela.

Per non pensare troppo all'appuntamento così importante, si dedicava alla sua seconda passione: le ragazze. Notai che anche nel caos degli affollati mezzi pubblici non perdeva occasione per attaccare bottone con le aristocratiche ed emancipate ragazze di città. A dire la verità, credo che la sua tattica non fosse ancora molto efficace, visto che

cercava di rimorchiarle utilizzando il dialetto leccese! La prova si avvicinava e per affrontarla con più carica visitammo lo stadio, per respirare la stessa aria che solo i grandi campioni hanno la fortuna di assaporare prima di ogni match.

La magia di quegli istanti svanì non appena Momo scese in campo per la prova. Mi accorsi subito che gli tremavano le gambe e dopo la partita lui stesso mi diede conferma della sua paura:

“Ad ogni pallone che arrivava, pregavo Allah di non sbagliare”.

Era la sua prima prova con un grande club, perciò era inevitabile che la tensione prendesse il sopravvento. Giocò leggermente al di sotto del suo solito livello e per di più commise un fallo di reazione contro un avversario, prendendolo per la maglia fino a quasi strappargliela di dosso. “Anche questo è carattere”, pensai tra me e me per convincermi che la prova stesse andando bene.

L'attesa della risposta sembrò interminabile e fu scandita dalle incessanti preghiere ad Allah, che Momo continuò a recitare anche in camera. Cercavo di spiegargli che l'esito sarebbe dipeso solo da quello che aveva fatto in campo e che perfino Allah non avrebbe potuto incidere sulla volontà del selezionatore.

Tutto sommato, però, apprezzavo il sentimento religioso di Momo ed ero certo che questo valore lo avrebbe aiutato, soprattutto nei momenti più difficili.

Anche dall'Africa arrivarono le telefonate ed i messaggi di



parenti ed amici che facevano il tifo per lui, ma lui era molto scettico e spegneva ogni entusiasmo dei suoi, dicendo che non era stata la sua miglior prestazione.

Poi, finalmente, fra le tante chiamate, arrivò quella decisiva, che segnò il riscatto per lui e per noi.

Momo venne scelto e tesserato dal prestigioso club, che volle puntare su di lui. Il nostro "cioccolatino" era diventato la punta di diamante di una tra le società più importanti d'Italia; il suo sogno, tanto a lungo coltivato in Africa ed inseguito in un piccolo campo da calcio nel nostro Paese, si era realizzato.

Da quel momento in poi, Momo poteva finalmente esprimere tutto il suo talento in un settore giovanile professionistico, incantando gli spettatori di tutta Italia con le sue giocate ed attirando su di sé gli occhi dei migliori addetti ai lavori.

Il calcio, ancora una volta, aveva compiuto un miracolo.

*N.B.: Il presente racconto è frutto della fantasia degli autori.
Ogni riferimento a persone esistenti o a fatti realmente accaduti è puramente casuale.*





RINGRAZIAMENTI

Nel nostro percorso di formazione e di attività lavorativa abbiamo avuto la fortuna e l'onore di entrare in contatto con personalità di grande spessore le quali hanno rappresentato e tuttora rappresentano esempi di stile, professionalità e competenza.

Vogliamo dunque ringraziare anzitutto le tre prestigiose firme che hanno introdotto la nostra pubblicazione.

In primis, il Presidente del CONI Giovanni Malagò, il quale ha da subito manifestato interesse ed entusiasmo nei confronti del nostro progetto ed ha voluto impreziosire la nostra opera omaggiandoci del suo intervento introduttivo e dei suoi indirizzi programmatici.

Un ringraziamento particolarmente sentito va all'avvocato Claudio Pasqualin, amico e mentore sin dal momento in cui abbiamo varcato la soglia della professione in ambito calcistico. Capostipite e pioniere della figura di avvocato-agente, fautore e da sempre Presidente della prestigiosa associazione di categoria "Avvocaticalcio", l'avv. Pasqualin è a tutt'oggi l'insostituibile rappresentante delle istanze di noi operatori di settore in tutte le sedi istituzionali.

Accanto a loro, non possiamo non esprimere la nostra gratitudine per Michele Criscitiello, voce di grande innovatività ed originalità nel panorama del giornalismo sportivo. La sua capacità di raccontare lo sport in modo semplice, diretto ed efficace ha suscitato anche in noi grande apprezzamento e familiarità. Già in occasione del

nostro primo incontro, quindi, è stato naturale per noi raccontargli del nostro progetto ed altrettanto spontanea ed immediata è stata la sua partecipazione, attraverso un contributo indubbiamente attuale e prezioso.

Un ringraziamento sentito all'editore per aver creduto nelle potenzialità della nostra trattazione ed averci fornito l'opportunità di esaminare il nuovo scenario della normativa calcistica.

Grazie all'amico Piergiorgio Leaci per averci accompagnato con pazienza e tenacia durante tutto l'arco dell'*iter* creativo, nonché per averci prestato la sua inestimabile consulenza in ambito editoriale. Grazie alla dott.ssa Elisa Reale per la collaborazione nell'interpretariato e traduzione dei testi normativi in lingua inglese.

Ringraziamo con affetto ed ammirazione i protagonisti della nostra attività quotidiana: i giovani calciatori che abbiamo incontrato ed assistito nel corso degli anni, i tanti allenatori ed addetti ai lavori, che spesso lavorano nell'anonimato e nella più totale gratuità. Grazie a voi, per averci insegnato che il calcio è il gioco più bello del mondo ed è metafora della vita, che può sorprenderti quando meno te lo aspetti, anche oltre il novantesimo.

INDICE

Prefazione del Presidente CONI Giovanni Malagò ...p.	5
Introduzione dell'Avv. Claudio Pasqualin.....p.	7
Introduzione del Direttore Michele Criscitiello.....p.	9
PARTE PRIMA	
1. L'avvocato come intermediario nel settore calcistico.....p.	15
2. L'avvocato operante in ambito calcistico: inquadramento normativo.....p.	17
3. Il lungo e tortuoso percorso verso il Regolamento FIFA sugli intermediari.....p.	24
4. Precedente e nuova normativa a confrontop.	27
5. Avvocato ed intermediario tra peculiarità e punti di contatto.....p.	34
6. "Regulations on working with intermediaries": l'introduzione della figura dell'intermediario.....p.	39
7. Conclusioni.....p.	60
APPENDICE	
Regulations on Working with Intermediaries.....p.	63
PARTE SECONDA	
La mia partita - Diario di bordo di un giovane avvocato nel mondo del calciop.	87
Il pre-partita.....p.	88
L'ingresso in campo.....p.	98
Il match entra nel vivo.....p.	101
Quando il calcio fa miracoli.....p.	109
RINGRAZIAMENTIp.	119



Roberto NITTO (1980) è avvocato del Foro di Lecce.



Già dirigente CONI, è esperto di diritto sportivo ed esercita attività di consulenza ed assistenza in favore di calciatori e clubs professionistici. È consigliere direttivo e responsabile per la Regione Puglia dell'Associazione Avvocaticalcio.



Giorgio MARTINA (1984) è avvocato del Foro di Lecce.



Già Agente di calciatori, è esperto di diritto sportivo ed esercita attività di consulenza ed assistenza in favore di calciatori e clubs professionistici.

È membro dell'Associazione Avvocaticalcio.





Rapsodia Edizioni
marchio commerciale di **Miriagono Srl**
via Alberto Ascari, 233/b - 00142 Roma
www.rapsodiaedizioni.it

Finito di stampare nel mese di dicembre 2014,
presso **The Factory S.r.l.**
Via Tiburtina, 912 - 00156 Roma

